

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 850/95 del Consiglio, del 6 aprile 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 3366/94, che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale 1
- ★ Regolamento (CE) n. 851/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune ciliege da tavola, originarie della Svizzera 7
- ★ Regolamento (CE) n. 852/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, relativo ad un contributo finanziario a favore del Portogallo per un programma specifico di ammodernamento dell'industria tessile e dell'abbigliamento 10
- ★ Regolamento (CE) n. 853/95 della Commissione, del 18 aprile 1995, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili 14
- Regolamento (CE) n. 854/95 della Commissione, del 19 aprile 1995, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di certificati di importazione presentate nel mese di aprile 1995 per taluni formaggi nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania 20
- Regolamento (CE) n. 855/95 della Commissione, del 19 aprile 1995, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 1995 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca 21
- Regolamento (CE) n. 856/95 della Commissione, del 19 aprile 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 23
- Regolamento (CE) n. 857/95 della Commissione, del 19 aprile 1995, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso 25

Prezzo : 18 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 858/95 della Commissione, del 19 aprile 1995, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94	26
Regolamento (CE) n. 859/95 della Commissione, del 19 aprile 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	27
Regolamento (CE) n. 860/95 della Commissione, del 19 aprile 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	29
Regolamento (CE) n. 861/95 della Commissione, del 19 aprile 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	31
Regolamento (CE) n. 862/95 della Commissione, del 19 aprile 1995, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	33
Regolamento (CE) n. 863/95 della Commissione, del 19 aprile 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	35
Regolamento (CE) n. 864/95 della Commissione, del 19 aprile 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	37
Regolamento (CE) n. 865/95 della Commissione, del 19 aprile 1995, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	39
* Direttiva 95/8/CE della Commissione, del 10 aprile 1995, che modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e analisi dei concimi (Metodi d'analisi per gli oligoelementi con tenore superiore al 10 %)	41

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Consiglio SEE

* Decisione del Consiglio SEE n. 1/95, del 10 marzo 1995, concernente l'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein	58
--	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 850/95 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3366/94, che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3366/94⁽²⁾, con il quale è stato fissato un limite per le catture totali di ippoglosso nero nelle sottozone NAFO 2 e 3, prevede anche un sistema di dichiarazione delle catture ogni 48 ore;

considerando che, nel corso di una riunione speciale tenutasi del 30 gennaio al 1° febbraio 1995, la commissione per la pesca della NAFO ha proposto la ripartizione del totale delle catture permesse (TAC) di ippoglosso nero per il 1995;

considerando che, a norma dell'articolo XII, paragrafo 1 della convenzione NAFO, il Consiglio ha deciso di sollevare un'obiezione in ordine a tale ripartizione;

considerando che, secondo l'obiezione formulata in merito alla ripartizione decisa dalla NAFO, è necessario stabilire un contingente comunitario autonomo che limiti le catture di ippoglosso nero da parte della Comunità nella zona di regolamentazione durante il 1995;

considerando che l'entità del contingente autonomo dev'essere consona con i criteri indicati dalla Comunità in sede NAFO che sono basati sui recenti livelli delle catture;

considerando che questo contingente autonomo deve rispettare la misura di conservazione stabilita per questa risorsa e definita quale TAC di 27 000 t; che è a tal fine necessario prevedere la possibilità di arrestare le attività di pesca ove sia raggiunto il limite corrispondente al TAC, anche se il contingente autonomo non è ancora stato esaurito; che, per garantire il rispetto del TAC, occorre mantenere il sistema di dichiarazione delle catture ogni 48 ore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 3366/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Tutte le catture effettuate dagli Stati membri nel 1995 anteriormente all'adozione del presente regolamento dovrebbero essere imputate al contingente indicato nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PUECH

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 60.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Stock			Stato membro	Contingente 1995 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 2J3KL	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3NO	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3M	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	513 1 574 221
			Totale CE	2 155 1 022 5 485

Stock			Stato membro	Contingente 1995 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Scorfano di Norvegia	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3M	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	4 030
Scorfano di Norvegia	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LN	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	476
			Totale CE	476
Passera canadese	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3M ⁽¹⁾	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0

(¹) Non ci sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.

Stock			Stato membro	Contingente 1995 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Passera canadese	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LNO ⁽¹⁾	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Limanda	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LNO ⁽¹⁾	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Passera lingua di cane	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3NO	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0

⁽¹⁾ Non ci sarà pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.

Stock			Stato membro	Contingente 1995 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Capelin	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3NO	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Calamari	Atlantico Nord-Ovest	NAFO sottozone 3+4	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	p.m.
Ippoglosso nero	Atlantico Nord-Ovest	NAFO sottozone 2+3	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	18 630 (*)

(*) Questo contingente è soggetto al rispetto del TAC di 27 000 tonnellate fissato per questo stock. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta di esemplari di questo stock sarà sospesa indipendentemente dall'entità delle catture.

Stock			Stato membro	Contingente 1995 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Gamberetti	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LNO (*)	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0

(*) Non ci sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3. *

REGOLAMENTO (CE) N. 851/95 DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1995

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune ciliege da tavola, originarie della Svizzera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nell'accordo concluso tra la Comunità e la Svizzera, e approvato con la decisione 86/559/CEE⁽¹⁾, la Comunità si è impegnata ad aprire annualmente a determinate condizioni un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per talune ciliege da tavola, originarie del paese in questione; che occorre pertanto aprire tali contingenti tariffari, precisando se del caso le condizioni di ammissione al contingente; che occorre prevedere ai fini di una semplificazione, che le modifiche e gli adattamenti tecnici necessari al presente regolamento a seguito di cambiamenti della nomenclatura combinata e dei codici Taric, come pure di modifiche derivanti da adattamenti del volume dei periodi e del tasso contingenziale a seguito di decisioni adottate dal Consiglio possano essere effettuate dalla Commissione dopo aver ricevuto il parere del comitato del codice doganale;

considerando che il contingente tariffario previsto nel suddetto accordo è valido per un periodo indeterminato e che per questo, ai fini di una maggiore efficacia e della semplificazione della messa in opera delle relative misure,

sembra opportuno prevedere l'applicazione del presente regolamento su una base pluriennale;

considerando che occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per i contingenti a tutte le importazioni dei prodotti interessati in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti medesimi e durante l'intero periodo di validità dell'accordo CEE-Svizzera;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che, tuttavia, nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenziali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che tuttavia questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i dazi doganali applicabili all'importazione del prodotto sotto elencato sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato.

Numero d'ordine	Codice NC ^(*)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingenziale (in %)
09.0901	ex 0809 20 19 ex 0809 20 29 ex 0809 20 39 ex 0809 20 49 ex 0809 20 59 ex 0809 20 69 ex 0809 20 79	Ciliege da tavola	1 000	0 ^(b)

(*) Cfr. i codici Taric in allegato.

(b) Il dazio specifico addizionale è applicabile.

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 99.

2. Si applica il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingente, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti, finché il saldo del volume contingente corrispondente lo consente.

Articolo 5

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare :

- a) le modifiche e gli adattamenti tecnici nella misura in cui essi sono necessari a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric ;
- b) gli adattamenti necessari del volume, dei periodi e del tasso contingente a seguito di decisioni adottate dal Consiglio,

sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a :

- procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo contingente ad un altro,
- aprire e gestire contingenti derivanti da nuovi accordi.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92⁽¹⁾.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso :

- la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise ;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al precedente trattino.

3. Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995 e durante l'intero periodo di validità dell'accordo.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JUPPÉ

ALLEGATO

Codici Taric

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric				
09.0901	ex 0809 20 19	0809 20 19 * 11 * 81				
	ex 0809 20 29	0809 20 29 * 10				
	ex 0809 20 39	0809 20 39 * 11 * 21 * 31 * 41 * 51 * 61				
		ex 0809 20 49	0809 20 49 * 11 * 21 * 31 * 41 * 51 * 61			
			ex 0809 20 59	0809 20 59 * 11 * 21 * 31 * 41 * 51 * 61		
				ex 0809 20 69	0809 20 69 * 11 * 21 * 31 * 41 * 51 * 61	
					ex 0809 20 79	0809 20 79 * 11 * 31 * 51

REGOLAMENTO (CE) N. 852/95 DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1995

relativo ad un contributo finanziario a favore del Portogallo per un programma specifico di ammodernamento dell'industria tessile e dell'abbigliamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 B, ultimo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁴⁾,

considerando che l'azione della Comunità a favore della coesione socioeconomica deve avvenire nel rispetto delle norme della libera concorrenza; che il presente programma costituisce una misura eccezionale e che pertanto gli aiuti comunitari vanno limitati alle misure necessarie all'adattamento dell'industria tessile portoghese alle nuove esigenze dettate dalla situazione internazionale;

considerando che l'industria tessile e dell'abbigliamento portoghese, che rappresenta un terzo dell'occupazione e delle esportazioni industriali portoghesi, dimostra una grande fragilità di fronte all'aumento della concorrenza internazionale connessa con gli accordi del GATT e che le loro conseguenze in tale settore importante nel tessuto economico di alcune regioni portoghesi rischia di compromettere la coesione economica e sociale della Comunità;

considerando che il 15 dicembre 1993 il Consiglio ha approvato l'intenzione della Commissione di destinare 400 milioni di ECU all'ammodernamento dell'industria tessile e dell'abbigliamento in Portogallo;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di un bonifico d'interessi per i prestiti eventualmente accordati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) o da altri organismi finanziari per la realizzazione degli obiettivi del programma specifico;

considerando che la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* la comunicazione 94/C/180/04 agli Stati membri concernente gli orientamenti dell'iniziativa intesa all'ammodernamento dell'industria tessile e dell'abbigliamento in Portogallo ⁽⁵⁾;

considerando che l'autorità di bilancio ha convenuto di iscrivere i mezzi finanziari relativi al presente programma

⁽¹⁾ GU n. C 373 del 29. 12. 1994.⁽²⁾ Parere emesso il 17 marzo 1995 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).⁽³⁾ Parere emesso il 22 febbraio 1995 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).⁽⁴⁾ Parere emesso il 1° febbraio 1995.⁽⁵⁾ GU n. C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 15.

in uno dei capitoli del bilancio rientrante nella rubrica III delle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale, del 29 ottobre 1993, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio ⁽⁶⁾;

considerando che è inserito nel presente regolamento per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, senza che ciò pregiudichi le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;

considerando che occorre stabilire le disposizioni di utilizzazione di dette risorse;

considerando che al fine di semplificare la gestione di tali risorse che dovrebbe essere affidata alla Commissione e di garantire la coerenza con gli altri interventi strutturali comunitari, la Commissione applicherà per analogia le pertinenti disposizioni che disciplinano i Fondi strutturali e, in particolare, quelle dei regolamenti (CEE) n. 2052/88 ⁽⁷⁾, n. 4253/88 ⁽⁸⁾, n. 4254/88 ⁽⁹⁾, n. 4255/88 ⁽¹⁰⁾ e n. 1866/90 ⁽¹¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito, per il periodo 1995-1999, un programma specifico di ammodernamento dell'industria tessile e dell'abbigliamento in Portogallo, in prosieguo denominato « programma », allo scopo di agevolare il suo adeguamento all'evoluzione della concorrenza internazionale.

Articolo 2

Le misure ammissibili, le condizioni di concessione del contributo comunitario e le disposizioni di attuazione figurano nell'allegato.

⁽⁶⁾ GU n. C 331 del 7. 12. 1993, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5).⁽⁸⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20).⁽⁹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34).⁽¹⁰⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39).⁽¹¹⁾ GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 (GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4).

Articolo 3

Il programma della Repubblica portoghese è oggetto di un finanziamento congiunto dello Stato membro interessato e della Comunità. L'importo di riferimento finanziario per la partecipazione della Comunità all'esecuzione del presente programma per il periodo 1995-1999 è di 400 milioni di ECU, ai prezzi del 1994.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie.

Le imprese beneficiarie dei prestiti concessi dalla BEI o da altri organismi finanziari ai fini del presente programma potranno usufruire di un bonifico d'interessi, mediante prelievo sulla dotazione prevista nel primo comma, per un importo totale di 100 milioni di ECU.

Articolo 4

Si applicano le disposizioni dei regolamenti che disciplinano i Fondi strutturali e, in particolare, quelle riguar-

danti i tassi d'intervento, l'ammissibilità delle spese, la sorveglianza, la valutazione, l'esecuzione finanziaria, il controllo finanziario e l'indicizzazione.

Articolo 5

Non oltre il 31 dicembre 1997, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento e non appena possibile una relazione di valutazione globale.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JUPPÉ

ALLEGATO

1. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Portogallo presenta alla Commissione la propria proposta particolareggiata del programma.

Quest'ultimo sarà valutato dalla Commissione ai fini di una decisione di approvazione.

Detta valutazione verterà segnatamente sull'esistenza di una strategia d'adattamento dell'industria tessile e dell'abbigliamento nel periodo 1995-1999, la cui approvazione da parte della Commissione è una condizione per la concessione di contributi comunitari a titolo di detto programma. Tale strategia dovrà inoltre definire le misure d'inquadramento degli aiuti alle imprese, in particolare per quanto riguarda la condizione di non aumentare globalmente le capacità di produzione dell'industria tessile portoghese, espresse in volume.

I. MISURE AMMISSIBILI

2. Le misure ammissibili riguardano le imprese del settore tessile presenti al 1° luglio 1994 sul territorio portoghese. Il programma presentato dalle autorità portoghesi dovrà contenere un insieme equilibrato di misure, coerenti con il quadro generale dello sviluppo regionale in Portogallo e la strategia d'adattamento globale del settore tessile e dell'abbigliamento, mirate all'elaborazione e alla realizzazione di piani individuali di ammodernamento delle imprese, allo sviluppo della cooperazione fra imprese e al miglioramento dell'ambiente in termini di servizi.

Le misure ammissibili possono riguardare :

- a) L'aiuto al finanziamento di perizie esterne per aiutare le imprese nell'elaborazione dei piani di ammodernamento e nel miglioramento delle conoscenze in materia, per esempio, di design, politica della qualità, concezione e produzione assistita mediante computer, marketing, organizzazione interna delle imprese, sanità e sicurezza dei lavoratori ;
- b) Azioni di formazione professionale connesse all'elaborazione e alla realizzazione dei piani d'ammodernamento nonché alla riconversione del personale in disoccupazione o a rischio di disoccupazione ;
- c) Per le piccole e medie imprese che dispongono di un piano d'ammodernamento concepito con l'ausilio di esperti esterni, un contributo temporaneo al finanziamento degli stipendi degli ingegneri, dei tecnici o dei quadri assunti per collaborare alla realizzazione del piano ;
- d) Il finanziamento dei piani d'ammodernamento delle imprese (investimenti immateriali miglioramento delle conoscenze o investimenti materiali, compresi gli impianti destinati direttamente alla produzione).

Gli investimenti in impianti di produzione potranno essere incentivati solo mediante l'accesso a capitali di rischio, prestiti della BEI o di altri organismi finanziari con contributi in conto interessi e fondi di garanzia ;

- e) La messa a disposizione del settore tessile di agenti d'animazione e di consulenza, per sensibilizzare le imprese al miglioramento delle conoscenze, aiutandole a sviluppare la cooperazione fra esse e con i loro fornitori e clienti ;
- f) L'aiuto all'adattamento delle imprese nel settore tessile e dell'abbigliamento, in particolare alle disposizioni sull'ambiente vigenti nella Comunità, nell'intento di ridurre l'inquinamento e facilitare il trattamento e il riciclaggio di effluenti liquidi e residui industriali, nonché l'assistenza tecnica per la messa a punto di processi di produzione o di manutenzione meno inquinanti.

II. CONDIZIONI DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

3. Per ogni decisione di finanziamento dei piani d'ammodernamento delle imprese, le autorità portoghesi, responsabili dell'inquadramento degli aiuti, dovranno verificarne la coerenza con la strategia globale di adattamento convenuta con la Commissione. Esse dovranno subordinare la concessione dell'aiuto al rispetto del piano approvato. Le necessarie disposizioni in merito all'istruzione delle domande d'aiuto, alla sorveglianza dell'attuazione dei piani d'adattamento e alle sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto delle condizioni imposte saranno determinate, di comune accordo, dalle autorità portoghesi e dalla Commissione delle Comunità europee.

I progetti d'investimento finanziati in base al presente programma s'inquadrano nei regimi d'aiuto orizzontali esistenti in Portogallo e dovranno quindi soddisfare i criteri d'ammissibilità previsti in tali regimi. Pertanto non è previsto un regime d'aiuto specifico per il settore tessile e dell'abbigliamento.

Le imprese beneficiarie dovranno comprovare il rispetto della legislazione nazionale in materia di condizioni di lavoro.

III. ATTUAZIONE

4. Ogni sei mesi la Commissione e le autorità portoghesi esamineranno il rispetto della strategia globale convenuta con la Commissione, nel quadro del comitato di sorveglianza appropriato, in base a relazioni d'esecuzione sullo stato di avanzamento del programma e, quando risulti opportuno, valutazioni indipendenti.
 5. Le autorità regionali e locali e le parti sociali dovrebbero essere coinvolte, secondo le modalità più opportune, nell'elaborazione e nell'attuazione del programma.
 6. La proposta deve contenere una valutazione della situazione ed indicare gli obiettivi da raggiungere; essa deve inoltre contenere un calendario ed i criteri e le procedure di attuazione, sorveglianza e valutazione. Durante e alla fine del periodo contemplato dal programma, la Commissione, di concerto con il Portogallo, valuterà i risultati del programma presentato. Il Parlamento europeo, gli Stati membri e il comitato di sorveglianza saranno informati in merito ai risultati delle valutazioni e alle disposizioni prese in considerazione degli stessi.
 7. Le spese presentate in base a tale programma sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 1995.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 853/95 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1995****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽²⁾, del Consiglio che stabilisce il codice doganale comunitario modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3254/94 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici all'allegato n. 26 del presente regolamento; che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Codice NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	44,38	580,96	82,56	323,81	13 397,12	7 301,93
		b)	254,06	287,41	36,31	101 206,03	92,44	8 659,78
		c)	433,25	1 696,26	36,92			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	47,53	622,14	88,41	346,77	14 346,78	7 819,53
		b)	272,07	307,78	38,88	108 380,04	98,99	9 273,63
		c)	463,96	1 816,50	39,54			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	148,63	1 945,52	276,46	1 084,39	44 864,30	24 452,71
		b)	850,79	962,48	121,58	338 918,96	309,56	28 999,90
		c)	1 450,86	5 680,43	123,65			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	34,02	445,29	63,28	248,19	10 268,50	5 596,71
		b)	194,73	220,29	27,83	77 571,46	70,85	6 637,47
		c)	332,07	1 300,13	28,30			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	a)	129,66	1 697,26	241,18	946,02	39 139,43	21 332,44
		b)	742,22	839,66	106,06	295 671,48	270,06	25 299,39
		c)	1 265,73	4 955,58	107,87			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	53,71	703,07	99,91	391,88	16 213,01	8 836,69
		b)	307,46	347,82	43,94	122 478,14	111,87	10 479,95
		c)	524,31	2 052,79	44,68			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	40,48	529,90	75,30	295,35	12 219,68	6 660,18
		b)	231,73	262,15	33,11	92 311,25	84,32	7 898,69
		c)	395,17	1 547,18	33,68			
1.90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica) ex 0704 90 90	a)	79,26	1 037,52	147,43	578,29	23 925,58	13 040,33
		b)	453,72	513,28	64,84	180 741,33	165,09	15 465,29
		c)	773,73	3 029,30	65,94			
1.100	Cavoli cinese ex 0704 90 90	a)	46,97	614,84	87,37	342,70	14 178,31	7 727,70
		b)	268,87	304,17	38,42	107 107,37	97,83	9 164,74
		c)	458,51	1 795,16	39,08			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 90	a)	156,73	2 051,61	291,54	1 143,52	47 310,83	25 786,16
		b)	897,18	1 014,97	128,21	357 400,82	326,44	30 581,31
		c)	1 529,98	5 990,19	130,39			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	285,63	40,59	159,20	6 586,63	3 589,96
		b)	124,91	141,30	17,85	49 757,46	45,45	4 257,54
		c)	213,00	833,96	18,15			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	18,51	242,26	34,43	135,03	5 586,59	3 044,90
		b)	105,94	119,85	15,14	42 202,85	38,55	3 611,12
		c)	180,66	707,34	15,40			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	54,99	719,82	102,29	401,21	16 599,30	9 047,24
		b)	314,78	356,11	44,98	125 396,31	114,53	10 729,65
		c)	536,80	2 101,70	45,75			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 10 0708 10 90	a)	217,42	2 846,09	404,44	1 586,35	65 631,83	35 771,79
		b)	1 244,62	1 408,01	177,86	495 803,40	452,86	42 423,85
		c)	2 122,46	8 309,88	180,88			

Rubrica	Designazione delle merci Codice NC	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.170	Fagioli :							
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0708 20 10 0708 20 90	a) b) c)	122,63 702,00 1 197,13	1 605,28 794,16 4 687,00	228,11 100,32 102,02	894,74 279 646,93	37 018,18 255,42	20 176,28 23 928,23
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus spp., vulgaris var. Compressussavi</i>) 0708 20 10 0708 20 90	a) b) c)	165,52 947,48 1 615,76	2 166,63 1 071,87 6 326,02	307,88 135,40 137,70	1 207,63 377 438,12	49 963,26 344,75	27 231,83 32 295,82
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	92,83 531,40 906,20	1 215,15 601,16 3 547,94	172,68 75,94 77,23	677,30 211 685,82	28 021,85 193,35	15 272,95 18 113,08
1.190	Carciofi 0709 10 10	a) b) c)	115,68 662,20 1 129,26	1 514,27 749,14 4 421,29	215,18 94,63 96,24	844,02 263 793,64	34 919,61 240,94	19 032,48 22 571,73
1.200	Asparagi :							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	433,42 2 481,07 4 231,00	5 673,51 2 806,78 16 565,23	806,22 354,55 360,58	3 162,29 988 353,63	130 833,03 902,74	71 308,86 84 569,34
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	173,00 990,32 1 688,81	2 264,59 1 120,33 6 612,03	321,80 141,52 143,93	1 262,23 394 502,28	52 222,13 360,33	28 463,00 33 755,93
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	145,59 833,43 1 421,26	1 905,82 942,84 5 564,51	270,82 119,10 121,12	1 062,26 332 002,86	43 948,78 303,25	23 953,72 28 408,12
1.220	Sedani da coste (<i>Apium graveolens, var. dulce</i>) ex 0709 40 00	a) b) c)	70,38 402,91 687,09	921,34 455,80 2 690,09	130,92 57,58 58,56	513,54 160 502,45	21 246,47 146,60	11 580,11 13 733,53
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	963,14 5 513,39 9 402,08	12 607,60 6 237,19 36 811,02	1 791,57 787,87 801,28	7 027,19 2 196 305,93	290 735,37 2 006,07	158 461,57 187 928,84
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	158,31 906,24 1 545,42	2 072,31 1 025,21 6 050,64	294,48 129,50 131,71	1 155,06 361 007,44	47 788,26 329,74	26 046,37 30 889,92
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 421,03 717,99	962,78 476,30 2 811,07	136,81 60,17 61,19	536,63 167 720,48	22 201,95 153,19	12 100,89 14 351,15
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) ex 0714 20 10	a) b) c)	54,48 311,89 531,86	713,20 352,83 2 082,35	101,35 44,57 45,33	397,52 124 242,22	16 446,53 113,48	8 963,97 10 630,89
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	83,78 479,59 817,85	1 096,69 542,55 3 202,05	155,84 68,53 69,70	611,27 191 048,56	25 290,00 174,50	13 783,99 16 347,24
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	53,37 305,49 520,97	698,58 345,60 2 039,68	99,27 43,66 44,40	389,37 121 696,43	16 109,53 111,16	8 780,29 10 413,06
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	a) b) c)	130,84 748,98 1 277,26	1 712,72 847,31 5 000,71	243,38 107,03 108,85	954,63 298 364,35	39 495,90 272,52	21 526,73 25 529,81

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Codice NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	147,97 847,04 1 444,47	1 936,95 958,24 5 655,40	275,24 121,04 123,10	1 079,61 337 425,55	44 666,61 308,20	24 344,96 28 872,11
2.60	Arance dolci, fresche :							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 01 0805 10 11 0805 10 21 0805 10 32 0805 10 42 0805 10 51	a) b) c)	41,38 236,90 403,99	541,73 268,00 1 581,71	76,98 33,85 34,43	301,95 94 372,01	12 492,47 86,20	6 808,86 8 075,02
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 05 0805 10 15 0805 10 25 0805 10 34 0805 10 44 0805 10 55	a) b) c)	42,29 242,09 412,84	553,59 273,87 1 616,35	78,67 34,59 35,18	308,56 96 438,48	12 766,02 88,09	6 957,95 8 251,84
2.60.3	— altre 0805 10 09 0805 10 19 0805 10 29 0805 10 36 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	22,94 131,32 223,94	300,29 148,56 876,76	42,67 18,77 19,08	167,37 52 311,46	6 924,71 47,78	3 774,23 4 476,08
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi ; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi :							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 11 ex 0805 20 21 ex 0805 20 31	a) b) c)	110,65 633,40 1 080,15	1 448,42 716,56 4 229,02	205,82 90,51 92,05	807,32 252 321,83	33 401,03 230,47	18 204,80 21 590,14
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 13 ex 0805 20 23 ex 0805 20 33	a) b) c)	66,91 383,01 653,16	875,84 433,29 2 557,24	124,46 54,73 55,66	488,17 152 575,92	20 197,19 139,36	11 008,22 13 055,29
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 15 ex 0805 20 25 ex 0805 20 35	a) b) c)	51,89 297,04 506,54	679,25 336,03 1 983,23	96,52 42,45 43,17	378,60 118 327,88	15 663,62 108,08	8 537,25 10 124,83
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 17 ex 0805 20 19 ex 0805 20 27 ex 0805 20 29 ex 0805 20 37 ex 0805 20 39	a) b) c)	66,57 381,04 649,80	871,34 431,07 2 544,10	123,82 54,45 55,38	485,67 151 792,39	20 093,47 138,64	10 951,69 12 988,25
2.80	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi ex 0805 30 20 ex 0805 30 30 ex 0805 30 40	a) b) c)	43,67 249,99 426,31	571,66 282,81 1 669,10	81,23 35,72 36,33	318,63 99 586,06	13 182,68 90,96	7 185,05 8 521,17
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	144,23 825,61 1 407,92	1 887,94 933,99 5 512,30	268,28 117,98 119,99	1 052,29 328 887,66	43 536,41 300,40	23 728,96 28 141,56

Rubrica	Designazione delle merci Codice NC	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi :							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 10 ex 0805 40 90	a) b) c)	33,74 193,13 329,35	441,64 218,49 1 289,48	62,76 27,60 28,07	246,16 76 936,15	10 184,40 70,27	5 550,88 6 583,11
2.90.2	— rosei ex 0805 40 10 ex 0805 40 90	a) b) c)	48,69 278,74 475,34	637,41 315,34 1 861,07	90,58 39,83 40,51	355,28 111 039,39	14 698,81 101,42	8 011,40 9 501,18
2.100	Uva da tavola 0806 10 21 0806 10 29 0806 10 30 0806 10 61 0806 10 69	a) b) c)	111,01 635,46 1 083,66	1 453,12 718,88 4 242,73	206,49 90,81 92,35	809,93 253 140,03	33 509,34 231,21	18 263,83 21 660,15
2.110	Cocomeri 0807 10 10	a) b) c)	63,71 364,71 621,95	834,00 412,59 2 435,06	118,51 52,12 53,00	464,85 145 286,07	19 232,20 132,70	10 482,26 12 431,53
2.120	Meloni :							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 10 90	a) b) c)	66,68 381,68 650,88	872,80 431,79 2 548,34	124,03 54,54 55,47	486,48 152 045,28	20 126,95 138,88	10 969,94 13 009,89
2.120.2	— altri ex 0807 10 90	a) b) c)	120,44 689,42 1 175,69	1 576,52 779,93 4 603,04	224,03 98,52 100,20	878,72 274 637,66	36 355,08 250,85	19 814,87 23 499,61
2.130	Mele 0808 10 10 0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59 0808 10 61 0808 10 63 0808 10 69	a) b) c)	64,75 370,64 632,06	847,55 419,30 2 474,63	120,44 52,96 53,87	472,40 147 647,15	19 544,75 134,86	10 652,61 12 633,56
2.140	Pere :							
2.140.1	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia) 0808 20 10 0808 20 31 0808 20 37 0808 20 41	a) b) c)	84,71 484,92 826,94	1 108,88 548,58 3 237,64	157,57 69,30 70,47	618,06 193 171,58	25 571,03 176,44	13 937,16 16 528,90
2.140.2	altri 0808 20 10 0808 20 31 0808 20 37 0808 20 41	a) b) c)	64,96 371,85 634,12	850,32 420,67 2 482,72	120,83 53,14 54,04	473,95 148 129,91	19 608,65 135,30	10 687,44 12 674,87
2.150	Albicocche 0809 10 10 0809 10 50	a) b) c)	508,75 2 912,28 4 966,37	6 659,59 3 294,61 19 444,32	946,34 416,17 423,25	3 711,91 1 160 133,15	153 572,29 1 059,64	83 702,60 99 267,81
2.160	Ciliege 0809 20 11 0809 20 19 0809 20 21 0809 20 29 0809 20 71 0809 20 79	a) b) c)	87,78 502,49 856,90	1 149,05 568,45 3 354,93	163,28 71,81 73,03	640,45 200 170,00	26 497,45 182,83	14 442,09 17 127,72

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Codice NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.170	Pesche ex 0809 30 19 ex 0809 30 59	a)	165,18	2 162,22	307,26	1 205,17	49 861,57	27 176,40
		b)	945,55	1 069,69	135,12	376 669,86	344,04	32 230,09
		c)	1 612,47	6 313,15	137,42			
2.180	Pesche noci ex 0809 30 11 ex 0809 30 51	a)	121,28	1 587,58	225,60	884,88	36 610,10	19 953,86
		b)	694,26	785,40	99,21	276 564,11	252,61	23 664,45
		c)	1 183,93	4 635,33	100,90			
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40	a)	118,11	1 546,09	219,70	861,76	35 653,43	19 432,45
		b)	676,12	764,88	96,62	269 337,20	246,01	23 046,07
		c)	1 152,99	4 514,21	98,26			
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 90	a)	113,94	1 491,50	211,95	831,33	34 394,49	18 746,27
		b)	652,24	737,87	93,21	259 826,73	237,32	22 232,30
		c)	1 112,28	4 354,81	94,79			
2.205	Lamponi 0810 20 10	a)	1 310,26	17 151,39	2 437,25	9 559,80	395 516,59	215 571,23
		b)	7 500,42	8 485,08	1 071,82	2 987 856,06	2 729,05	255 658,52
		c)	12 790,59	50 077,73	1 090,06			
2.210	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus ») 0810 40 30	a)	194,02	2 539,74	360,90	1 415,60	58 567,27	31 921,33
		b)	1 110,65	1 256,45	158,71	442 435,45	404,11	37 857,38
		c)	1 894,00	7 415,41	161,41			
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 90 10	a)	119,71	1 567,04	222,68	873,43	36 136,35	19 695,65
		b)	685,28	775,24	97,93	272 985,32	249,34	23 358,23
		c)	1 168,61	4 575,35	99,59			
2.230	Melegrane ex 0810 90 85	a)	87,74	1 148,53	163,21	640,16	26 485,37	14 435,51
		b)	502,26	568,19	71,77	200 078,79	182,75	17 119,92
		c)	856,51	3 353,41	72,99			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	333,04	4 359,53	619,50	2 429,91	100 532,27	54 793,82
		b)	1 906,45	2 156,73	272,43	759 452,23	693,67	64 983,20
		c)	3 251,11	12 728,74	277,07			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	132,24	1 731,03	245,98	964,84	39 918,23	21 756,92
		b)	756,99	856,37	108,18	301 554,81	275,43	25 802,80
		c)	1 290,91	5 054,19	110,02			

REGOLAMENTO (CE) N. 854/95 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 1995****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di certificati di importazione presentate nel mese di aprile 1995 per taluni formaggi nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 845/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per i prodotti citati nel regolamento (CE) n. 1588/94 sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1588/94 per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1995 è soddisfatta entro i limiti seguenti: 100 % delle quantità richieste per i prodotti citati nel regolamento (CE) n. 1588/94.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 19. 4. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 855/95 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 1995

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 1995 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 584/92 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995,

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995 in virtù del regolamento (CEE) n. 584/92, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 66.

ALLEGATO

Paese	Polonia			Repubblica ceca			Repubblica slovacca			Ungheria
	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 00 11 0405 00 19 Burro	0406 Formaggio	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 00 11 0405 00 19 Burro	ex 0406 40-Niva ex 0406 90- Moravsky blok (*)	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 00 11 0405 00 19 Burro	ex 0406 40-Niva ex 0406 90- Moravsky blok (*)	
Codici NC e prodotti	2,8	4,—	5,—	3,—	3,5	5,7	5,—	50,—	14,3	ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88 Balaton (*)
Quantitativo disponibile										100,—

(*) Primator, Otava, Javor, Uzeny blok, Kaskhaval, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec.

(?) Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Fannonia, Trappista, Bakony, Bacsikai, Ban, Delicacy cheese • Moson •, Delicacy cheese • Felso •, Goya, Ham-shaped, Karavan, Lajta, Parenyica, Sed, Tihany.

REGOLAMENTO (CE) N. 856/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1995

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 553/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 20	052	93,1
	204	83,9
	212	117,9
	624	103,7
	999	99,6
0707 00 15	052	47,2
	053	166,9
	066	75,0
	068	73,8
	204	49,1
	624	207,3
0709 90 75	999	103,2
	052	129,7
	204	77,5
	624	196,3
	999	134,5

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 857/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1995

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1946/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CE) n. 1946/94 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 18 aprile 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 0,54 ECU/100 kg.
2. Tuttavia, i prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio⁽⁷⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 59.⁽⁶⁾ GU n. L 77 del 6. 4. 1995, pag. 18.⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 858/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1995

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1021/94 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantacinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la quarantacinquesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1021/94 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,442 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

(3) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.

(4) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 859/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1995

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/94⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1% di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽¹²⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽¹²⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	40,84 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	37,41 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	40,84 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	37,41 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4440
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	44,40
1701 99 10 910	44,40
1701 99 10 950	44,40
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4440

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 860/95 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 1995****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 727/95 ⁽³⁾ della Commissione ;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CE) n. 727/95 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce

a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 727/95 è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 100	44,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1702 60 10 000	44,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1702 60 90 200	84,36 ⁽³⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 800	0,4440 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 000	44,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 000	0,4440 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 71 000	0,4440 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 99 900	0,4440 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	44,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 000	0,4440 ⁽¹⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CEE) n. 394/70]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

⁽⁵⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 861/95 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 502/95 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 18 aprile 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 502/95 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	115,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	115,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	62,19 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	112,95
1001 90 99	112,95 ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	142,52 ⁽⁶⁾
1003 00 10	113,78
1003 00 90	113,78 ⁽²⁾
1004 00 00	115,27
1005 10 90	115,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	115,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	120,46 ⁽⁴⁾
1008 10 00	60,12 ⁽²⁾
1008 20 00	65,83 ⁽⁴⁾ ⁽²⁾
1008 30 00	0 ⁽²⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	0
1101 00 11	203,76 ⁽²⁾
1101 00 15	203,76 ⁽²⁾
1101 00 90	203,76 ⁽²⁾
1102 10 00	245,15
1103 11 10	137,96
1103 11 90	231,16
1107 10 11	214,19
1107 10 19	163,36
1107 10 91	215,67 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	164,47 ⁽²⁾
1107 20 00	189,50 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94 modificato, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 862/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1995

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 705/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 803/95⁽⁶⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 438/95⁽¹⁰⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 705/95 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 89.⁽⁶⁾ GU n. L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽⁹⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.⁽¹⁰⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 32.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1995, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (7)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1102 90 90	122,64	126,29
1103 19 90	122,64	126,29
1103 21 00	205,47	212,76
1103 29 90	122,64	126,29
1104 19 10	205,47	212,76
1104 19 99	216,43	223,72
1104 29 11	151,82	155,47
1104 29 19	192,38	196,03
1104 29 31	182,64	186,29
1104 29 39	192,38	196,03
1104 29 51	116,43	120,08
1104 29 59	122,64	126,29
1104 29 81	116,43	120,08
1104 29 89	122,64	126,29
1104 30 10	85,61	92,90
1108 11 00	251,13	275,94
1109 00 00	456,60	675,57

(7) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.

REGOLAMENTO (CE) N. 863/95 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 1995****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 848/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 18 aprile 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 85 del 19. 4. 1995, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	41,07 ⁽¹⁾
1701 11 90	41,07 ⁽¹⁾
1701 12 10	41,07 ⁽¹⁾
1701 12 90	41,07 ⁽¹⁾
1701 91 00	52,41
1701 99 10	52,41
1701 99 90	52,41 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 864/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1995

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 725/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 849/95 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 725/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del

prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 18 aprile 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 725/95 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 42.⁽⁶⁾ GU n. L 85 del 19. 4. 1995, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,5241	—
1702 20 90	0,5241	—
1702 30 10	—	58,45
1702 40 10	—	58,45
1702 60 10	—	58,45
1702 60 90 10 ⁽²⁾	—	111,06
1702 60 90 90 ⁽²⁾	0,5241	—
1702 90 30	—	58,45
1702 90 60	0,5241	—
1702 90 71	0,5241	—
1702 90 80	—	111,06
1702 90 99	0,5241	—
2106 90 30	—	58,45
2106 90 59	0,5241	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera «sciroppo di inulina» il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

⁽³⁾ Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

REGOLAMENTO (CE) N. 865/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1995

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1995, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 732/95 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 732/95 in base ai dati di

cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 732/95 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 59.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1995, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

	— Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg —
Zucchero bianco :	44,40
Zucchero greggio :	40,84
Sciropi di barbabietola o di canna diversi dagli sciropi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	44,40 ^(*) × $\frac{S^{(1)}}{100}$ oppure
	il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Sciropi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	
Melassi :	—
Isoglucosio ⁽²⁾ :	44,40 ⁽³⁾

⁽¹⁾ « S » è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

⁽²⁾ Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

⁽³⁾ Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

DIRETTIVA 95/8/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1995

che modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e analisi dei concimi

(Metodi d'analisi per gli oligoelementi con tenore superiore al 10 %)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 89/530/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 8 A del trattato istituisce uno spazio senza frontiere interne in cui le merci, le persone, i servizi ed i capitali devono poter circolare liberamente;

considerando che la direttiva 89/530/CEE completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi;

considerando che la direttiva 77/535/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/1/CEE ⁽⁴⁾, prevede controlli ufficiali dei concimi comunitari volti ad accertare l'osservanza delle condizioni prescritte dalle disposizioni comunitarie concernenti la qualità e la composizione dei concimi; che è opportuno completare detta direttiva affinché anche i concimi contemplati dalla direttiva 89/530/CEE possano essere sottoposti a tali controlli;

considerando che, dati la portata e gli effetti dell'azione proposta, le misure comunitarie previste dalla presente direttiva sono necessarie, se non addirittura indispensabili, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 76/116/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo contenuto nell'allegato della presente direttiva è aggiunto all'allegato II della direttiva 77/535/CEE.

I metodi di cui in allegato si applicano ai concimi comunitari per la determinazione di ciascun oligoelemento la cui proporzione dichiarata sia superiore al 10 %.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 116.

⁽³⁾ GU n. L 213 del 22. 8. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 17.

ALLEGATO

« Metodi 10

OLIGOELEMENTI CON TENORE SUPERIORE AL 10 %

Metodo 10.1

ESTRAZIONE DEGLI OLIGOELEMENTI TOTALI

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il metodo per l'estrazione dei seguenti oligoelementi : boro totale, cobalto totale, rame totale, ferro totale, manganese totale, molibdeno totale e zinco totale. L'obiettivo è di effettuare il minor numero possibile di estrazioni in modo da utilizzare, nei limiti del possibile, lo stesso estratto per la determinazione della concentrazione totale di ciascuno degli oligoelementi sopraelencati.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente metodo concerne i concimi comunitari previsti dalla direttiva 89/530/CEE che dichiarano uno o più degli oligoelementi seguenti : boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Il metodo si applica per la determinazione di ciascun oligoelemento il cui tenore dichiarato è superiore al 10 %.

3. PRINCIPIO

Solubilizzazione in acido cloridrico diluito portato all'ebollizione.

NB : L'estrazione è empirica e può essere più o meno completa secondo il prodotto o gli altri componenti del concime. In particolare, per certi ossidi di manganese, le quantità estratte possono essere nettamente più basse rispetto al totale del manganese contenuto nel prodotto.

Spetta ai fabbricanti di concimi assicurarsi che la concentrazione dichiarata corrisponda effettivamente alla quantità solubilizzata nelle condizioni del metodo.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico diluito, circa 6 M :

Miscelare 1 volume di acido cloridrico (HCl, d: 1,18) a 1 volume d'acqua.

4.2. Ammoniaca concentrata (NH₄OH, d: 0,9).

5. APPARECCHIATURA

5.1. Piastra riscaldante elettrica a temperatura regolabile.

5.2. pH-metro

NB : Se è previsto il dosaggio del boro nell'estratto, non utilizzare vetreria borosilicica. Per l'estrazione all'ebollizione possono essere adatti teflon o silice. Risciacquare con estrema accuratezza la vetreria quando per il suo lavaggio vengano utilizzati detergenti contenenti borati.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Vedi metodo n. 1 (direttiva 77/535/CEE).

7. MODO DI OPERARE

7.1. Prelievo del campione

Prelevare una quantità di concime di 1 o 2 g secondo la concentrazione dell'elemento prevista nel prodotto. Per ottenere una soluzione finale che, dopo opportuna diluizione, cada nell'intervallo di misura di ciascun metodo, si deve utilizzare la tabella seguente. I campioni devono essere pesati con l'approssimazione di 1 mg.

Concentrazione dichiarata dell'oligoelemento nel concime (%)	> 10 < 25	≥ 25
Peso del campione prelevato (g)	2	1
Massa dell'elemento nel campione prelevato (mg)	> 200 < 500	≥ 250
Volume dell'estratto V (ml)	500	500
Concentrazione dell'elemento nell'estratto (mg/l)	> 400 < 1 000	≥ 500

I campioni prelevati saranno messi in becher da 250 ml.

7.2. Solubilizzazione

Se necessario, umettare il campione prelevato con un pò d'acqua, aggiungere per prima cosa, a piccole frazioni e con prudenza, un volume di acido cloridrico diluito (4.1) pari a 10 ml per grammo di concime impiegato, poi aggiungere circa 50 ml d'acqua. Coprire il becher con un vetro d'orologio e miscelare. Portare all'ebollizione su piastra riscaldante e mantenere per 30 minuti. Lasciar raffreddare agitando di quando in quando. Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 500 ml.

Portare a volume con acqua. Omogeneizzare. Filtrare su filtro asciutto in un recipiente asciutto. Scartare le prime porzioni del filtrato. L'estratto deve essere perfettamente limpido.

Si raccomanda di procedere il più rapidamente possibile al dosaggio su aliquote del filtrato limpido. In caso contrario, tappare il recipiente.

Nota : estratti sui quali si deve determinare la concentrazione del boro : portarli ad un pH compreso tra 4 e 6 con ammoniaca concentrata (4.2).

8. DOSAGGIO

La determinazione di ciascun elemento verrà effettuata su aliquote adatte al metodo specifico per ciascuno di questi elementi.

I metodi 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 e 10.10 non possono essere utilizzati per determinare gli elementi presenti in forma di chelati o complessati. Il metodo 10.3 deve essere utilizzato prima della determinazione.

Si ricorda che, per i dosaggi per spettrofotometria ad assorbimento atomico (metodi 10.8 e 10.11), in generale questo trattamento è inutile.

Metodo 10.2

ESTRAZIONE DEGLI OLIGOELEMENTI SOLUBILI IN ACQUA

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il metodo di estrazione delle forme solubili in acqua dei seguenti oligoelementi : boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. L'obiettivo è di effettuare il minor numero possibile di estrazioni in modo da utilizzare, nei limiti del possibile, lo stesso estratto per la determinazione della concentrazione di ciascuno di questi oligoelementi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente metodo concerne i concimi comunitari previsti dalla direttiva 89/530/CEE che dichiarano uno o più degli oligoelementi seguenti : boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Il metodo si applica per la determinazione di ciascun oligoelemento il cui tenore dichiarato è superiore al 10 %.

3. PRINCIPIO

Gli elementi sono estratti per agitazione del concime in acqua alla temperatura di $20 \pm 2^\circ\text{C}$.

NB : L'estrazione è empirica e può essere più o meno completa.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico diluito, circa 6 M

Miscelare 1 volume di acido cloridrico (HCl, d : 1,18) a 1 volume d'acqua.

5. APPARECCHIATURA

Agitatore rotativo regolato a circa 35-40 giri al minuto.

NB : Se è previsto il dosaggio del boro sull'estratto, non utilizzare vetreria borosilicica. Per questa estrazione sono adatti per esempio teflon e silice. Risciacquare con estrema accuratezza la vetreria quando per il suo lavaggio vengono utilizzati detergenti contenenti borati.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Vedi metodo n. 1 (direttiva 77/535/CEE).

7. MODO DI OPERARE

7.1. Prelievo del campione

Prelevare una quantità di concime di 1 o 2 g secondo la concentrazione prevista dell'elemento nel prodotto. Per ottenere una soluzione finale che, dopo opportuna diluizione, cada nell'intervallo di misura di ciascun metodo, si deve utilizzare la tabella seguente. I campioni prelevati devono essere pesati con un'approssimazione di 1 mg.

Concentrazione dichiarata dell'oligoelemento nel concime (%)	> 10 < 25	≥ 25
Peso del campione prelevato (g)	2	1
Massa dell'elemento nel campione prelevato (mg)	> 200 < 500	≥ 250
Volume dell'estratto V (ml)	500	500
Concentrazione dell'elemento nell'estratto (mg/l)	> 400 < 1 000	≥ 500

Mettere il campione prelevato in un matraccio per agitazione da 500 ml.

7.2. Solubilizzazione

Aggiungere circa 400 ml di acqua.

Tappare accuratamente il matraccio. Agitare vigorosamente a mano per disperdere bene il prodotto e installare il recipiente sull'agitatore (5.1). Azionare l'apparecchio per 30 minuti.

Portare a volume con acqua. Omogeneizzare.

7.3. Preparazione della soluzione per il dosaggio

Filtrare immediatamente in un matraccio pulito e asciutto. Tappare il matraccio. Procedere al dosaggio immediatamente dopo la filtrazione.

NB: Se il filtrato intorbidisce progressivamente, effettuare una nuova estrazione secondo 7.1 e 7.2 in un matraccio di volume V_e .

Filtrare in un matraccio tarato di volume (W) preventivamente seccato nel quale sono stati versati 5 ml esattamente misurati della soluzione di acido cloridrico (4.1). Interrompere la filtrazione quando si raggiunge il segno. Omogeneizzare.

In queste condizioni, il valore V ripreso nell'espressione dei risultati è il seguente:

$$V = V_e \times W/(W-5).$$

È a questo valore V che si riferiscono le diluizioni figuranti nell'espressione dei risultati.

8. DOSAGGIO

La determinazione di ciascun elemento verrà effettuata su aliquote adatte al metodo specifico per ciascuno di questi elementi.

I metodi 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 e 10.10 non possono essere utilizzati per determinare gli elementi presenti in forma di chelati o complessati. Il metodo 10.3 deve essere utilizzato prima della determinazione.

Si ricorda che, per i dosaggi per spettrofotometria ad assorbimento atomico (metodi 10.8 e 10.11), in generale questo trattamento è inutile.

Metodo 10.3

ELIMINAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di eliminazione dei composti organici negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti di concimi ottenuti secondo i metodi 10.1 e 10.2 per i quali la direttiva 89/530/CEE prevede una dichiarazione dell'elemento totale e/o dell'elemento solubile in acqua.

NB: Nella maggior parte dei casi, la presenza di materia organica in piccola quantità non influenza le determinazioni per spettrofotometria ad assorbimento atomico.

3. PRINCIPIO

I composti organici contenuti in un'aliquota dell'estratto vengono ossidati mediante perossido d'idrogeno.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico diluito, circa 0,5 M

Miscelare 1 volume di acido cloridrico (HCl, d: 1,18) con 20 volumi d'acqua.

4.2. Soluzione di perossido di idrogeno (30 % H_2O_2 , d: 1,11); esente da oligoelementi.

5. APPARECCHIATURA

Piastra riscaldante elettrica a temperatura regolabile.

6. MODO DI OPERARE

Prelevare 25 ml della soluzione di estrazione secondo il metodo 10.1 o il metodo 10.2 e introdurla in un becher da 100 ml. Se si tratta dell'estrazione (metodo 10.2), aggiungere 5 ml di soluzione di acido cloridrico diluito (4.1). Aggiungere poi 5 ml della soluzione al perossido di idrogeno (4.2). Coprire con un vetrino da orologio. Lasciare sviluppare l'ossidazione a temperatura ambiente per circa 1 ora, poi portare progressivamente all'ebollizione mantenendola per mezz'ora. Se necessario aggiungere nuovamente 5 ml di perossido di idrogeno nella soluzione intiepidita, poi eliminare per ebollizione il perossido di idrogeno in eccesso. Lasciar raffreddare e travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 50 ml. Portare a volume con acqua e omogeneizzare. Filtrare se necessario.

Si terrà conto di questa diluizione a metà per il prelievo delle aliquote e il calcolo della percentuale in oligoelementi del prodotto.

Metodo 10.4

DOSAGGIO DEGLI OLIGOELEMENTI NEGLI ESTRATTI DI CONCIME PER SPETTROFOTOMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO

(MODO D'OPERARE GENERALE)

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un modo generale di operare per il dosaggio per spettrofotometria ad assorbimento atomico dello zinco e del ferro contenuti negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti di concimi ottenuti secondo i metodi 10.1 e 10.2 per i quali la direttiva 89/530/CEE prevede una dichiarazione dello zinco e del ferro totale e/o solubile in acqua.

Gli adattamenti di questo metodo ai diversi oligoelementi sono precisati nei metodi relativi a ciascun elemento.

NB: Nella maggior parte dei casi, la presenza di sostanza organica in piccole quantità non influenza la determinazione per assorbimento atomico.

3. PRINCIPIO

Dopo eventuale trattamento dell'estratto per ridurre o eliminare le specie chimiche interferenti, l'estratto viene diluito in modo che la sua concentrazione cada nel campo di risposta ottimale dello spettrofotometro per la lunghezza d'onda adatta all'elemento determinato.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico diluito circa 6 M

Miscelare 1 volume di acido cloridrico (HCl, d: 1,18) con 1 volume d'acqua.

4.2. Soluzione di acido cloridrico diluito circa 0,5 M

Miscelare 1 volume di acido cloridrico (HCl, d: 1,18) con 20 volumi d'acqua.

4.3. Soluzione di sale di lantanio a 10 g di La per litro

Questo reattivo viene utilizzato per i dosaggi del ferro e dello zinco. Per il suo ottenimento si possono utilizzare:

a) ossido di lantanio disciolto in acido cloridrico (4.1):

In un matraccio tarato da 1 litro, mettere in sospensione 11,73 g di ossido di lantanio (La_2O_3) in 150 ml d'acqua, poi aggiungere 120 ml di acido cloridrico 6 M (4.1). Lasciar sciogliere e poi portare al volume di 1 litro con acqua. Omogeneizzare. Questa soluzione è circa 0,5 M in acido cloridrico;

b) cloruro di lantanio o solfato di lantanio o nitrato di lantanio:

In un matraccio tarato da un litro, sciogliere 26,7 g di cloruro di lantanio eptaidrato ($\text{LaCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) o 31,2 g di nitrato di lantanio esaidrato [$\text{La}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$] o 26,2 g di solfato di lantanio nonaidrato [$\text{La}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$] in 150 ml d'acqua, poi aggiungere 85 ml d'acido cloridrico 6 M (4.1) e portare a 1 litro con acqua. Omogeneizzare. Questa soluzione è circa 0,5 M in acido cloridrico.

4.4. Soluzioni di riferimento

Per la loro preparazione, far riferimento ai metodi di dosaggio specifici per ciascun oligoelemento.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico equipaggiato con le sorgenti che emettono le lunghezze d'onda caratteristiche degli elementi da dosare.

Per il suo utilizzo, il chimico si conformerà alle istruzioni del fabbricante dell'apparecchio, e dovrà avere familiarità con il suo uso. L'apparecchio dovrà permettere di effettuare una correzione del fondo per poterla utilizzare se necessario (per esempio Zn). I gas utilizzati sono aria e acetilene.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Solubilizzazione degli elementi da dosare

Vedi metodi 10.1 e/o 10.2 e, se necessario, 10.3.

6.2. Preparazione della soluzione del campione

Diluire un'aliquota dell'estratto ottenuto secondo i metodi 10.1 o 10.2 o 10.3 con acqua e/o acido cloridrico (4.1 o 4.2) in modo da ottenere nella soluzione finale una concentrazione dell'elemento da dosare appropriata per la scala di taratura utilizzata (7.2) e una concentrazione in acido cloridrico di almeno 0,5 M, senza superare i 2,5 M. Questa operazione può richiedere una o più diluizioni successive.

La soluzione finale è ottenuta ponendo un'aliquota dell'estratto diluito in un matraccio da 100 ml. Il volume dell'aliquota è di (a) ml. Aggiungere 10 ml di sale di lantanio (4.3). Portare a volume con una soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2) ed agitare. D sarà il fattore di diluizione.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Preparare una soluzione in bianco ripetendo tutto il procedimento a partire dall'estrazione, omettendo unicamente il prelievo del campione di concime.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

A partire dalla soluzione standard, preparata secondo il metodo descritto per ciascun oligoelemento, preparare in matracci tarati da 100 ml una serie di almeno 5 soluzioni di taratura di concentrazione crescente corrispondenti al campo di dosaggio ottimale dell'apparecchio. Se è il caso, regolare la concentrazione in acido cloridrico più vicina possibile a quella della soluzione campione diluita (6.2). Per la determinazione del ferro e dello zinco, aggiungere 10 ml della stessa soluzione di sale di lantanio (4.3) utilizzata al punto 6.2. Portare a volume con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 M (4.2) e omogeneizzare.

7.3. Misure

Tarare lo spettrofotometro (5) per le misure e regolare alla lunghezza d'onda precisata nel metodo relativo all'elemento.

Analizzare nell'ordine, in tre riprese, ed annotando ciascun risultato, le soluzioni di taratura (7.2), la soluzione da titolare (6.2) e la soluzione del bianco (7.1), avendo cura di risciacquare a fondo lo strumento con acqua distillata tra una lettera e l'altra.

Tracciare la curva di taratura riportando in ordinate il valore medio dei risultati forniti dallo spettrofotometro per ciascuna delle soluzioni di taratura (7.2) e in ascisse le concentrazioni corrispondenti dell'elemento, espresse in µg per ml.

Sulla base di questa curva, determinare le concentrazioni dell'elemento dosato nella soluzione campione (6.2) (X_s) e nella prova in bianco (7.1) (X_b) espresse in µg per ml.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

La percentuale di elemento (E) nel concime è uguale a :

$$E \% \text{ del concime} = [(X_s - X_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Se è stato utilizzato il metodo 10.3 :

$$E \% \text{ del concime} = [(X_s - X_b) \times V \times 2 D] / (M \times 10^4)$$

dove :

E è la quantità di elemento dosato espressa in percentuale del concime

X_s è la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml

X_b è la concentrazione della soluzione della prova in bianco (7.1) in µg/ml

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2 in ml

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2

M è la massa del campione prelevato secondo il metodo 10.1 o 10.2 in grammi

Calcolo del fattore di diluizione D :

Se (a_1), (a_2), (a_3), ..., (a_i) e (a) sono le aliquote e (v_1), (v_2), (v_3), ..., (v_i) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro diluizioni rispettive, il fattore di diluizione D sarà uguale a :

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \dots \times (v_i/a_i) \times (100/a)$$

*Metodo 10.5***DOSAGGIO DEL BORO NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI — METODO PER TITOLAZIONE ACIDIMETRICA****1. OGGETTO**


Nel presente documento è descritto un metodo per la determinazione del boro negli estratti di concime.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente metodo si applica agli estratti di campioni di concimi ottenuti secondo i metodi 10.1 o 10.2 e per i quali la direttiva 89/530/CEE prevede la dichiarazione del boro totale e/o idrosolubile.

3. PRINCIPIO

L'ione borato forma con il mannitolo un complesso mannitoborico secondo la reazione :



La funzione acida del complesso viene titolata mediante una soluzione di idrossido di sodio fino a pH 6,3.

4. REATTIVI**4.1. Indicatore : soluzione colorata con rosso di metile**

In un matraccio tarato da 100 ml, sciogliere 0,1 g di rosso di metile ($C_{15}H_{15}N_3O_2$) in 50 ml di etanolo al 95 %. Portare al volume di 100 ml con acqua. Omogeneizzare.

4.2. Soluzione di acido cloridrico diluito, circa 0,5 M

Miscelare un volume di acido cloridrico (HCl, d: 1,18) con 20 volumi d'acqua.

4.3. Soluzione di idrossido di sodio circa 0,5 M

Esente da anidride carbonica. In un matraccio tarato da un litro contenente circa 800 ml di acqua precedentemente bollita, sciogliere 20 g di idrossido di sodio (NaOH) in pastiglie. Dopo il raffreddamento della soluzione, portare a 1 000 ml con acqua precedentemente bollita e omogeneizzare.

4.4. Soluzione titolata di idrossido di sodio circa 0,025 M

Esente da anidride carbonica. Diluire 20 volte la soluzione di idrossido di sodio 0,5 M (4.3) con acqua precedentemente bollita e omogeneizzare. Determinare il suo valore espresso in boro (B) (vedi punto 9).

4.5. Soluzione di riferimento di boro (B) a 100 µg/ml di B

In un matraccio tarato da 1 000 ml, sciogliere con acqua 0,5719 g di acido borico (H_3BO_3), pesato con un'approssimazione di 0,1 mg. Portare a volume e omogeneizzare. Trasferire in un flacone di plastica per la conservazione in frigorifero.

4.6. D-mannitolo ($C_6H_{14}O_6$) in polvere**4.7. Cloruro di sodio (NaCl)****5. APPARECCHIATURA****5.1. pH-metro con elettrodo di vetro****5.2. Agitatore magnetico****5.3. Becher da 400 ml con barretta teflonata****6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE****6.1. Procedura di solubilizzazione del boro**

Vedi i metodi 10.1 e 10.2, ed eventualmente 10.3.

7. MODO DI OPERARE**7.1. Titolazione del campione**

In un becher da 400 ml (5.3), introdurre un'aliquota (a) della soluzione di estrazione (6.1) contenente da 2 a 4 mg di boro (B). Aggiungere 150 ml d'acqua.

Aggiungere qualche goccia della soluzione indicatrice di rosso di metile (4.1).

Nel caso dell'estrazione secondo il metodo 10.2, passare in ambiente acido aggiungendo qualche goccia di acido cloridrico 0,5 M (4.2) fino al viraggio dell'indicatore colorato, e successivamente aggiungere 0,5 ml di acido cloridrico 0,5 M (4.2).

Dopo aver aggiunto 3 g di cloruro di sodio (4.7), portare ad ebollizione per eliminare il biossido di carbonio. Lasciar raffreddare. Porre il becher sull'agitatore magnetico (5.2), introdurre gli elettrodi del pHmetro (5.1) preventivamente tarato. Regolare il pH esattamente a 6,3, inizialmente con la soluzione di idrossido di sodio 0,5 M quindi per finire con la soluzione 0,025 M.

Aggiungere 20 g di D-mannitolo (4.6), sciogliere completamente e omogeneizzare. Titolare con la soluzione di idrossido di sodio 0,025 M (4.4) fino a pH 6,3 (stabilità per almeno un minuto). Chiamiamo x_1 il volume necessario.

8. PROVA IN BIANCO

Effettuare una prova in bianco nelle stesse condizioni a partire dalla solubilizzazione, omettendo unicamente il concime. Chiamiamo x_0 il volume necessario.

9. VALORE IN BORO (B) DELLA SOLUZIONE DI IDROSSIDO DI SODIO (4.4)

Prelevare mediante una pipetta 20 ml (2,0 mg di boro) della soluzione di riferimento (4.5), travasarli in un becher da 400 ml e aggiungere qualche goccia della soluzione di rosso di metile (4.1). Aggiungere 3 g di cloruro di sodio (4.7) e la soluzione di acido cloridrico (4.2) fino al viraggio dell'indicatore (4.1).

Portare il volume a circa 150 ml e portare lentamente all'ebollizione per eliminare il biossido di carbonio. Lasciar raffreddare. Porre il becher sull'agitatore magnetico (5.2), introdurre gli elettrodi del pHmetro (5.1) preventivamente tarato. Regolare il pH esattamente a 6,3, inizialmente con la soluzione di idrossido di sodio 0,5 M (4.3) quindi per finire con la soluzione 0,025 M (4.4).

Aggiungere 20 g di D-mannitolo (4.6), attendere fino alla completa dissoluzione e omogeneizzare. Titolare con la soluzione di idrossido di sodio 0,025 M (4.4) fino a pH 6,3 (stabilità per almeno un minuto). Chiamiamo V_1 il volume in ml di soluzione di idrossido di sodio necessario.

Effettuare una prova in bianco nella stessa maniera sostituendo la soluzione di riferimento con 20 ml di acqua, chiamiamo V_0 il volume in ml di soluzione utilizzata.

L'equivalenza in boro (F) in mg/ml della soluzione standard di NaOH è la seguente :

$$F \text{ (in mg/ml)} = 2/(V_1 - V_0)$$

1 ml di soluzione di idrossido di sodio esattamente 0,025 M corrispondente a 0,27025 mg di boro (B).

10. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

La percentuale di boro (B) nel concime è :

$$B \% = \frac{(X_1 - X_0) \times F \times V}{10 \times a \times M}$$

dove

B % è la percentuale di boro (B) nel concime

X_1 è il volume di soluzione titolata di idrossido di sodio 0,025 M (4.4) necessario per la prova (7.1) in ml

X_0 è il volume di soluzione di idrossido di sodio 0,025 M (4.4) necessario per la prova in bianco (8) in ml

F è il valore in boro (B) della soluzione di idrossido di sodio 0,025 M (4.4) in mg/ml

V è il volume di estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2 in ml

a è il volume dell'aliquota (7.1) prelevata dall'estratto (6.1) in ml

M è la massa di concime utilizzata per il saggio secondo il metodo 10.1 o 10.2 in grammi

Metodo 10.6

DOSAGGIO DEL COBALTO NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI — METODO GRAVIMETRICO CON 1-NITROSO-2-NAFTOLO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio del cobalto negli estratti di concimi.

2. SETTORE DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti dei campioni di concimi ottenuti con i metodi 10.1 e 10.2 per i quali la direttiva 89/530/CEE prevede una dichiarazione del tenore di cobalto.

3. PRINCIPIO

Il cobalto III produce con il 1-nitroso-2-naftolo un precipitato rosso $\text{Co}(\text{C}_{10}\text{H}_6\text{ONO})_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Dopo adatto trattamento dell'estratto, il cobalto viene ossidato allo stato di cobalto III, quindi precipitato in mezzo acetico con una soluzione di 1-nitroso-2-naftolo. Dopo filtrazione, il precipitato è lavato e essiccato a peso costante, quindi pesato allo stadio di $\text{Co}(\text{C}_{10}\text{H}_6\text{ONO})_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di perossido di idrogeno (H_2O_2 , d: 1,11), 30 %.

4.2. Soluzione di idrossido di sodio circa 2 M

Sciogliere 8 g di idrossido di sodio in pastiglie in 100 ml d'acqua.

4.3. Soluzione di acido cloridrico diluito circa 6 M

Miscelare 1 volume di acido cloridrico (d: 1,18) con 1 volume d'acqua.

4.4. Acido acetico ($\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$, d: 1,05), 99,7 %.

4.5. Soluzione di acido acetico 1:2 (circa 6 M)

Miscelare 1 volume di acido acetico (4.4) con 2 volumi d'acqua.

4.6. Soluzione di 1-nitroso-2-naftolo in acido acetico

Sciogliere 4 g di 1-nitroso-2-naftolo in 100 ml di acido acetico (4.4). Aggiungere 100 ml di acqua tiepida. Omogeneizzare e filtrare immediatamente. La soluzione ottenuta è da utilizzarsi subito.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Crogiolo filtrante P16/ISO 4793, porosità 4, contenuto 30 o 50 ml.

5.2. Piastra riscaldante, regolata a $130 \pm 2^\circ\text{C}$.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Solubilizzazione del cobalto

Vedi metodi 10.1 e 10.2.

6.2. Preparazione della soluzione da analizzare

Porre in un becher da 400 ml una quantità di estratto contenente non più di 20 mg di Co. Se l'estratto è stato ottenuto con il metodo 10.2, acidificare con 5 gocce di acido cloridrico (4.3). Aggiungere circa 10 ml di soluzione di perossido di idrogeno (4.1). Lasciare agire l'agente ossidante a freddo per 15 minuti, quindi portare il volume a circa 100 ml con acqua. Porre un vetro d'orologio sul becher.

Portare a ebollizione e lasciare bollire per circa 10 minuti. Raffreddare. Ripristinare l'ambiente alcalino aggiungendo, goccia a goccia, la soluzione di idrossido di sodio (4.2) fino a quando l'idrossido di cobalto nero comincia a precipitare.

7. MODO DI OPERARE

Aggiungere 10 ml di acido acetico (4.4) e portare, con acqua, la soluzione a circa 200 ml. Riscaldare fino al punto di ebollizione. Aggiungere goccia a goccia con una buretta 20 ml di soluzione di 1-nitroso-2-naftolo (4.6) continuando ad agitare. Agitare quindi con forza per fare coagulare il precipitato.

Filtrare su crogiolo filtrante (5.1), già tarato, evitando con cura l'ostruzione del crogiolo. Accertarsi che la soluzione rimanga sopra il precipitato per tutto il tempo di filtrazione.

Lavare il becher con acido acetico diluito (4.5) per estrarre il precipitato, quindi lavare il precipitato su filtro con acido acetico diluito (4.5), e infine 3 volte con acqua calda.

Essicare su piastra a $130 \pm 2^\circ\text{C}$ fino a peso costante.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

1 mg di precipitato Co $(C_{10}H_6ONO)_3 \cdot 2H_2O$ corrisponde a 0,096381 mg di Co.

La percentuale di cobalto (Co) nel concime è uguale a :

$$Co \% = X \times 0,0096381 \times \frac{V \times D}{a \times M}$$

dove

X è la massa del precipitato in mg

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2 in ml

a è il volume in ml dell'aliquota prelevata nell'ultima diluizione

D è il fattore di diluizione dell'aliquota

M è la massa del campione prelevato in grammi

Metodo 10.7

DOSAGGIO DEL RAME NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI — METODO TITRIMETRICO

1. OGGETTO


Il presente documento descrive un metodo di dosaggio del rame negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE


Il presente metodo si applica ai concimi comunitari per i quali nella direttiva 89/530/CEE è prevista la dichiarazione del rame e i cui estratti vengono ottenuti mediante i metodi 10.1 o 10.2.

3. PRINCIPIO

Gli ioni rameici vengono ridotti in ambiente acido con ioduro di potassio :



Lo iodio così liberato viene titolato con una soluzione di tiosolfato di sodio di titolo noto in presenza di amido come indicatore, secondo l'equazione



4. REATTIVI

4.1. Acido nitrico (HNO_3 , d : 1,40).

4.2. Urea $[(NH_2)_2 C = O]$.

4.3. Soluzione acquosa al 10 % di bifluoruro d'ammonio (NH_4HF_2). Conservare la soluzione in un recipiente di plastica.

4.4. Soluzione di idrossido d'ammonio (1 + 1)

Mescolare 1 volume di ammoniaca acquosa (NH_4OH , d : 0,9) e 1 volume d'acqua.

4.5. Soluzione standard di tiosolfato di sodio

In un matraccio tarato da 1 litro, sciogliere 7,812 g di tiosolfato di sodio pentaidrato ($Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$) con acqua. Questa soluzione deve essere tarata in modo da avere 1 ml = 10 mg di Cu. Per la stabilizzazione, aggiungere qualche goccia di cloroformio. La soluzione deve venire conservata in un recipiente di vetro al riparo dalla luce.

4.6. Ioduro di potassio (KI).

4.7. Soluzione di tiocinato di potassio (KSCN) al 25 %. Conservare questa soluzione in un recipiente di plastica.

4.8. Soluzione acquosa allo 0,5 % circa di amido

Introdurre in un becher da 600 ml 2,5 g di amido $[C_6H_{10}O_5]_n$. Aggiungere circa 500 ml d'acqua. Far bollire sotto agitazione. Raffreddare a temperatura ambiente. La soluzione non si conserva per lungo tempo.

5. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

5.1. Vedi metodi 10.1. e 10.2.

6. MODO DI OPERARE

6.1. Preparazione della soluzione da titolare

In un erlenmeyer da 500 ml introdurre un'aliquota della soluzione di estrazione contenente almeno 20-40 mg di Cu. Allontanare l'eccesso di ossigeno eventualmente presente mediante una breve ebollizione. Portare ad un volume di circa 100 ml con acqua. Aggiungere 5 ml di acido nitrico (4.1); portare all'ebollizione e far bollire per circa mezzo minuto.

Rimuovere l'erlenmeyer dall'apparecchio di riscaldamento e aggiungere circa 3 g di urea (4.2) e riportare ad ebollizione e lasciare bollire per circa mezzo minuto. Rimuovere dal riscaldamento e aggiungere 200 ml di acqua fredda. Se del caso, raffreddare il contenuto dell'erlenmeyer a temperatura ambiente. Aggiungere poco a poco ammoniaca (4.4) fino all'ottenimento di una torbidità permanente.

Aggiungere 50 ml di soluzione di bifluoruro d'ammonio (4.3) e mescolare.

Introdurre 10 g di ioduro di potassio (4.6) e portarli in soluzione.

6.2. Titolazione della soluzione

Porre l'erlenmeyer su un agitatore magnetico. Introdurre la barretta nell'erlenmeyer e regolare l'agitatore alla velocità desiderata.

Versare, mediante una buretta, la soluzione titolata di tiosolfato di sodio (4.5) fino a quando diminuisce l'intensità del colore bruno, dovuto allo iodio liberato, della soluzione. Introdurre 10 ml della soluzione di amido (4.8).

Continuare a titolare con la soluzione di tiosolfato di sodio (4.5) fino a quando il color porpora è praticamente scomparso.

Aggiungere 20 ml di soluzione di tiocianato di potassio (4.7) e ultimare la titolazione fino a completa scomparsa del colore blu-violetto.

Annotare il volume di soluzione di tiosolfato impiegata.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

1 ml della soluzione di tiosolfato di sodio a 7,812 g/l corrisponde a 2 mg di Cu.

$$\text{Cu (\%)} = X \frac{V}{a \times M \times 5}$$

dove:

X è il valore della soluzione di tiosolfato di sodio versata in ml

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2 in ml

a è il volume dell'aliquota in ml

M è la massa del campione prelevato secondo i metodi 10.1 e 10.2 in grammi

Metodo 10.8

DOSAGGIO DEL FERRO NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI — METODO PER SPETTROFOTOMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio del ferro negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti dei campioni di concimi ottenuti con i metodi 10.1 e 10.2 per i quali la direttiva 89/530/CEE prevede una dichiarazione dell'elemento (ferro) totale e/o solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Dopo trattamento e diluizione opportuna degli estratti, il ferro viene dosato per spettrofotometria ad assorbimento atomico.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico circa 6 M

Vedi metodo 10.4, paragrafo 4.1.

4.2. Soluzione di acido cloridrico circa 0,5 M

Vedi metodo 10.4, paragrafo 4.2.

4.3. Soluzione di perossido di idrogeno (H₂O₂, d: 1,11), 30 %, esente da oligoelementi.

4.4. Soluzioni di sale di lantanio a 10 g di La per litro

Vedi metodo 10.4, paragrafo 4.3.

4.5. Soluzioni di riferimento di ferro (Fe).

4.5.1. Soluzione madre di ferro a 1 000 µg/ml

In un becher da 500 ml, sciogliere 1 g, pesato con l'approssimazione di 0,1 mg, di ferro puro in 200 ml di acido cloridrico 6 M (4.1). Aggiungere 15 ml di soluzione di perossido di idrogeno (4.3). Scaldare su piastra riscaldante sino a dissoluzione completa. Lasciar raffreddare e travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1 000 ml. Portare a 1 000 ml con acqua. Omogeneizzare.

4.5.2. Soluzione di lavoro di ferro a 100 µg/ml

In un matraccio tarato da 200 ml, introdurre 20 ml della soluzione madre (4.5.1). Portare a 200 ml con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico. Vedi metodo 10.4, punto 5. L'apparecchio dev'essere dotato di una sorgente che emette le righe caratteristiche del ferro (248,3 nm).

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Solubilizzazione del ferro

Vedi metodi 10.1 e/o 10.2 e, se necessario, 10.3.

6.2. Preparazione della soluzione da analizzare

Vedi metodo 10.4, punto 6.2. La soluzione da analizzare deve contenere il 10 % (v/v) di una soluzione di sale di lantanio.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Vedi metodo 10.4, punto 7.1. La soluzione della prova in bianco deve contenere il 10 % (v/v) della soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Vedi metodo 10.4, punto 7.2.

Per un intervallo di dosaggio ottimale compreso tra 0 e 10 µg/ml di ferro (Fe), introdurre in una serie di matracci tarati da 100 ml rispettivamente : 0, 2, 4, 6, 8 e 10 ml della soluzione di lavoro (4.5.2). Se del caso, regolare la concentrazione in acido cloridrico in modo che sia più prossima possibile a quella della soluzione da analizzare. Aggiungere in ciascun matraccio 10 ml della soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2. Portare a volume con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare. Queste soluzioni contengono rispettivamente : 0, 2, 4, 6, 8 e 10 µg/ml di ferro (Fe).

7.3. Misure

Vedi metodo 10.4, punto 7.3. Tarare lo spettrofotometro (5) alla lunghezza d'onda di 248,3 nm.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Vedi metodo 10.4, punto 8.

La percentuale di ferro (Fe) nel concime è uguale a :

$$\text{Fe \%} = [(X_s - X_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Se è stato utilizzato il metodo 10.3 :

$$\text{Fe \%} = [(X_s - X_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

dove

Fe è la quantità di ferro (Fe) espressa in percentuale del concime

X_s è la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml

X_b è la concentrazione della soluzione della prova in bianco (7.1), in µg/ml

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2 in ml

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2

M è la massa del campione secondo il metodo 10.1 o 10.2 in grammi

Calcolo del fattore di diluizione D : se (a_1), (a_2), (a_3), ..., (a_i) ed (a) sono le aliquote e (v_1), (v_2), (v_3), ..., (v_i) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro diluizioni rispettive, il fattore di diluizione D sarà uguale a :

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \dots \times (v_i/a_i) \times (100/a).$$

*Metodo 10.9***DOSAGGIO DEL MANGANESE NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI — METODO PER TITOLAZIONE DEL PERMANGANATO****1. OGGETTO**

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio del manganese negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente metodo si applica ai concimi CEE per i quali nella direttiva 89/530/CEE è prevista la dichiarazione del manganese e i cui estratti vengono ottenuti mediante i metodi 10.1 o 10.2.

3. PRINCIPIO

Se nell'estratto sono presenti ioni cloruro, questi vengono allontanati per ebollizione dell'estratto addizionato di acido solforico. Il manganese viene ossidato mediante il bismutato di sodio in ambiente di acido nitrico. Il permanganato formato viene ridotto mediante un eccesso di solfato ferroso. Questo eccesso viene titolato mediante una soluzione di permanganato di potassio.

4. REATTIVI

4.1. Acido solforico concentrato (H_2SO_4 , d: 1,84).

4.2. Acido solforico circa 9 M

Mescolare con cautela 1 volume di acido solforico concentrato (4.1) e 1 volume d'acqua.

4.3. Acido nitrico 6 M

Mescolare 3 volumi di acido nitrico (HNO_3 , d: 1,40) e 4 volumi d'acqua.

4.4. Acido nitrico 0,3 M

Mescolare 1 volume d'acido nitrico 6 M e 19 volumi d'acqua.

4.5. Bismutato di sodio ($NaBiO_3$) all'85 %.

4.6. Farina fossile (Kieselguhr).

4.7. Acido ortofosforico 15 M (H_3PO_4 , d: 1,71).

4.8. Soluzione di solfato ferroso 0,15 M

In un matraccio tarato da 1 litro, sciogliere 41,6 g di solfato ferroso eptaidrato ($FeSO_4 \cdot 7H_2O$). Aggiungere 25 ml di acido solforico concentrato (4.1) e 25 ml di acido fosforico (4.7). Portare a 1 000 ml. Omogeneizzare.

4.9. Soluzione di permanganato di potassio 0,020 M

Pesare, con un'approssimazione di 0,1 mg, 3,160 g di permanganato di potassio ($KMnO_4$). Sciogliere in 1 000 ml di acqua.

4.10. Soluzione di nitrato d'argento 0,1 M

Sciogliere 1,7 g di nitrato d'argento ($AgNO_3$) in 100 ml d'acqua.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Crogiolo filtrante P16/ISO 4793, porosità 4, capacità 50 ml montato su beuta da filtrazione da 500 ml.

5.2. Agitatore magnetico.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Solubilizzazione del manganese

Vedi metodi 10.1 o 10.2.

Qualora non si sappia se siano presenti ioni cloruro, effettuare una prova sulla soluzione con una goccia della soluzione di nitrato d'argento (4.10).

6.2. In assenza di ioni cloruro, introdurre in un becher da 400 ml un'aliquota dell'estratto contenente da 10 a 20 mg di manganese. Portare ad un volume di circa 25 ml mediante evaporazione oppure mediante aggiunta d'acqua. Aggiungere 2 ml di acido solforico concentrato (4.1).

6.3. In presenza di ioni cloruro, è necessario eliminarli nella maniera seguente :

In un becher di forma alta e dimensioni appropriate, introdurre un'aliquota dell'estratto contenente da 10 a 20 mg di manganese. Aggiungere 5 ml di acido solforico 9M (4.2). Sotto cappa, portare all'ebollizione su piastra riscaldante e mantenere l'ebollizione fino a quando si sviluppano abbondanti fumi bianchi. Proseguire fino ad una riduzione del volume a 2 ml (strato sottile di liquido sciropposo sul fondo del becher). Riportare il becher a temperatura ambiente. Aggiungere con cautela 25 ml d'acqua e verificare nuovamente l'assenza di cloruri con una goccia della soluzione di nitrato d'argento (4.10). Se rimangono ancora cloruri, ripetere l'operazione dopo aver aggiunto 5 ml di acido solforico 9 M (4.2).

7. MODO DI OPERARE

Nel becher da 400 ml contenente la soluzione da titolare, aggiungere 25 ml di acido nitrico 6 M (4.3) e 2,5 g di bismutato di sodio (4.5). Agitare vigorosamente per 3 minuti sull'agitatore magnetico (5.2). Aggiungere 50 ml di acido nitrico 0,3 M (4.4) e agitare nuovamente.

Filtrare sotto vuoto su un crogiolo (5.1) il cui fondo è stato ricoperto di farina fossile (4.6). Lavare più volte il crogiolo con acido nitrico 0,3 M (4.4) fino all'ottenimento di un filtrato incolore.

Trasferire il filtrato e la soluzione di lavaggio in un bicchiere da 500 ml. Mescolare e aggiungere 25 ml di soluzione di solfato ferroso 0,15 M (4.8). Se il filtrato si colora in giallo dopo l'aggiunta del solfato ferroso, aggiungere 3 ml di acido ortofosforico 15 M (4.7).

Titolare per mezzo di una buretta l'eccesso di solfato ferroso mediante la soluzione di permanganato di potassio 0,02 M (4.9) fino all'ottenimento di un colore rosa stabile per 1 minuto.

Effettuare una prova in bianco nelle stesse condizioni, omettendo unicamente la soluzione da analizzare.

NB: la soluzione ossidata non deve entrare in contatto con gomma.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

1 ml di soluzione di permanganato di potassio 0,02 M corrisponde a 1,099 mg di manganese (Mn)

$$M_n \% \text{ del concime} = (X_b - X_s) \times 0,1099 \times \frac{V}{a \times M}$$

dove:

X_b è il volume del permanganato utilizzato per il bianco in ml

X_s è il volume del permanganato utilizzato per il dosaggio in ml

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2 in ml

a è il volume dell'aliquota prelevata dall'estratto in ml

M è la massa del campione prelevato in grammi

Metodo 10.10

DOSAGGIO DEL MOLIBDENO NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI — METODO GRAVIMETRICO MEDIANTE 8-IDROSSICHINOLINA

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio del molibdeno negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il modo di operare descritto è applicabile ai concimi CEE per i quali nella direttiva 89/530/CEE è prevista la dichiarazione del molibdeno e i cui estratti vengono ottenuti mediante i metodi 10.1 o 10.2.

3. PRINCIPIO

Il dosaggio del molibdeno viene determinato come ossinato di molibdenile in condizioni determinate.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido solforico 1 M

In un matraccio tarato da 1 litro contenente 800 ml d'acqua, aggiungere con cautela 55 ml di acido solforico (H_2SO_4 , d: 1,84). Mescolare. Dopo raffreddamento, portare a 1 litro. Omogeneizzare.

4.2. Soluzione ammoniacale diluita 1:3

Mescolare 1 volume di ammoniaca concentrata (NH_4OH , d: 0,9) e 3 volumi d'acqua.

4.3. Soluzione di acido acetico diluito 1:3

Mescolare 1 volume di acido acetico concentrato (99,7 % di CH_3COOH , d: 1,049) e 3 volumi d'acqua.

4.4. Soluzione di sale disodico dell'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA).

In un matraccio tarato da 100 ml, sciogliere in acqua 5 g di Na_2 EDTA. Portare alla tacca di taratura e omogeneizzare.

4.5. Soluzione tampone

In un matraccio tarato da 100 ml, sciogliere in acqua 15 ml di acido acetico concentrato e 30 g di acetato d'ammonio. Portare a 100 ml.

4.6. Soluzione di 8-idrossichinolina (ossina)

In un matraccio tarato da 100 ml, sciogliere 3 g di idrossichinolina in 5 ml di acido acetico concentrato. Aggiungere 80 ml d'acqua. Aggiungere goccia a goccia soluzione ammoniacale (4.2) fino a quando la soluzione intorbida, poi acido acetico (4.3) fino a quando la soluzione ritorna limpida. Portare a 100 ml con acqua.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Crogiolo filtrante P16/ISO 4793, porosità 4, capacità 30 ml.

5.2. pH-metro con elettrodo di vetro.

5.3. Stufa a 130-135 °C.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

Vedi metodo 10.1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della soluzione da analizzare

Introdurre in un becher da 250 ml una porzione (aliquota) contenente da 25 a 100 mg di Mo. Portare il volume a 50 ml con acqua. Portare questa soluzione a pH 5 aggiungendo goccia a goccia soluzione di acido solforico (4.1). Aggiungere 15 ml di soluzione EDTA (4.4), poi 5 ml di soluzione tampone (4.5).

Portare a circa 80 ml con acqua.

7.2. Ottenimento e lavaggio del precipitato

Ottenimento del precipitato

Riscaldare leggermente la soluzione. Rimescolando senza interruzioni, aggiungere la soluzione di ossina (4.6). Continuare la precipitazione fino a quando non si osserva più formazione di deposito. Aggiungere un eccesso di reattivo fino a che la soluzione surnatante sia leggermente colorata in giallo. Continuare a riscaldare leggermente il precipitato per 2 o 3 minuti.

Filtrazione e lavaggio

Filtrare mediante un crogiolo filtrante (5). Risciacquare più volte con volumi da 20 ml di acqua calda. L'acqua di risciacquo deve diventare progressivamente incolore, il che indica che non vi è più ossina.

7.3. Determinazione del precipitato

Essiccare il precipitato a 130-135 °C fino a peso costante (almeno 1 ora).

Lasciar raffreddare in un essiccatore, quindi pesare.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

1 mg di ossinato di molibdenile, MoO₂ (C₉H₆ON)₂, corrisponde a 0,2305 mg di Mo.

$$\text{Mo \% del concime} = X \times 0,2305 \times \frac{V \times D}{a \times M}$$

dove:

X è la massa del precipitato di ossinato di molibdenile in mg

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo i metodi 10.1 o 10.2 in ml

a è il volume dell'aliquota prelevata nell'ultima diluizione in ml

D è il fattore di diluizione di questa aliquota

M è la massa del campione analizzato in grammi

Metodo 10.11

DOSAGGIO DELLO ZINCO NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI — METODO PER SPETTROFOTOMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio dello zinco negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti dei concimi ottenuti con i metodi 10.1 o 10.2 per i quali la direttiva 89/530/CEE prevede una dichiarazione dell'elemento (zinco) totale e/o solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Dopo trattamento e diluizione opportuna degli estratti, lo zinco viene dosato per spettrofotometria ad assorbimento atomico.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico circa 6 M

Vedi metodo 10.4, punto 4.1.

4.2. Soluzione di acido cloridrico circa 0,5 M

Vedi metodo 10.4, punto 4.2.

4.3. Soluzioni di sale di lantanio a 10 g di La per litro

Vedi metodo 10.4, punto 4.3.

4.4. Soluzioni di riferimento di zinco (Zn)

4.4.1. Soluzione madre di zinco a 1 000 µg/ml

In un matraccio tarato da 1 000 ml, sciogliere 1g, pesato con l'approssimazione di 0,1 mg, di zinco in polvere o in pezzetti in 25 ml di acido cloridrico 6 M (4.1). A completa dissoluzione portare a 1 000 ml con acqua. Omogeneizzare.

4.4.2. Soluzione di lavoro di zinco 100 µ/ml

In un matraccio tarato da 200 ml, diluire 20 ml della soluzione madre (4.4.1) con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Portare a 200 ml con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico. Vedi metodo 10.4, paragrafo 5. L'apparecchio dev'essere dotato di una sorgente che emetta le righe caratteristiche dello zinco (213,8nm). L'apparecchiatura deve essere dotata di un correttore del fondo della fiamma.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1 Solubilizzazione dello zinco

Vedi metodi 10.1 e/o 10.2, se necessario, 10.3.

6.2. Preparazione della soluzione da analizzare.

Vedi metodo 10.4, punto 6.2. La soluzione da analizzare deve contenere il 10 % (v/v) di una soluzione di sale di lantanio.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Vedi metodo 10.4, punto 7.1. La soluzione della prova in bianco deve contenere il 10 % (v/v) della soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Vedi metodo 10.4, punto 7.2.

Per un intervallo di dosaggio ottimale compreso tra 0 e 5 µg/ml di zinco (Zn), introdurre in una serie di matracci tarati da 100 ml rispettivamente : 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, e 5 ml della soluzione di lavoro (4.4.2). Se del caso, regolare la concentrazione in acido cloridrico in modo che sia più prossima possibile a quella della soluzione da analizzare. Aggiungere in ciascun matraccio 10 ml della soluzione di sale di lantanio utilizzato al punto 6.2. Portare a 100 ml con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare.

Queste soluzioni contengono rispettivamente 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 µg/ml di zinco (Zn).

7.3. Misure

Vedi metodo 10.4 punto 7.3. Tarare lo spettrofotometro (5) per le misure alla lunghezza d'onda di 213,8 nm.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Vedi metodo 10.4, punto 8.

La percentuale di zinco (Zn) nel concime è uguale a :

$$\text{Zn \%} = [(X_s - X_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Se è stato utilizzato il metodo 10.3:

$$\text{Zn \%} = [(X_s - X_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

dove:

Zn è la quantità di zinco (Zn) espressa in percentuale del concime

X_s è la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml

X_b è la concentrazione della soluzione della prova in bianco (7.1), in µg/ml

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2 in ml

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2

M è la massa del campione prelevato secondo il metodo 10.1 o 10.2 in grammi

Calcolo del fattore di diluizione D: se (a₁), (a₂), (a₃), ..., (a_i) ed (a) sono le aliquote e (v₁), (v₂), (v₃), ... e (v_i) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro diluizioni rispettive, il fattore di diluizione D sarà uguale a:

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \dots \times (v_i/a_i) \times (100/a).$$

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

CONSIGLIO SEE

DECISIONE DEL CONSIGLIO SEE

N. 1/95

del 10 marzo 1995

concernente l'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein

IL CONSIGLIO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo e da ultimo modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 10/95⁽¹⁾, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo che adegua l'accordo,

considerando che il trattato doganale del 29 marzo 1923 tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera è stato modificato il 2 novembre 1994 per consentire la partecipazione del Liechtenstein al SEE;

considerando che il 20 dicembre 1994 il Consiglio SEE ha concluso, per quanto concerne l'entrata in vigore dell'accordo per il Liechtenstein, che è soddisfatta la condizione fissata all'articolo 121, lettera b) dell'accordo, ossia che il buon funzionamento dello stesso non è ostacolato dall'unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein;

considerando che sono necessari alcuni adattamenti dell'accordo come conseguenza dell'entrata in vigore dello stesso per il Liechtenstein;

considerando che devono essere adottate le dichiarazioni allegate alla presente decisione;

considerando che deve essere fissata la data di entrata in vigore dell'accordo per il Liechtenstein;

considerando che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo che adegua l'accordo, al Liechtenstein è concesso di partecipare alla decisione del Consiglio SEE concernente l'entrata in vigore dell'accordo per il Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il buon funzionamento dell'accordo non è ostacolato dall'unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein.

Articolo 2

Nel protocollo 3 sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo, l'articolo 13 sulle disposizioni specifiche per taluni paesi è modificato come in appresso:

- a) l'attuale comma diventa paragrafo 1;
- b) dopo il paragrafo 1 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:
« 2. Per quanto riguarda il Liechtenstein si applicano le disposizioni del presente protocollo a decorrere dal 1° gennaio 2000. »

Articolo 3

Nel protocollo 4 relativo alle norme di origine, all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 30.

« 4. In deroga al paragrafo 1, fino al 1° gennaio 2000 il territorio del Principato del Liechtenstein è escluso dal territorio SEE ai fini della determinazione dell'origine dei prodotti di cui al protocollo 3, tabelle I e II; questi prodotti sono considerati originari del SEE unicamente se interamente ottenuti oppure sufficientemente lavorati o trasformati nei territori delle altre parti contraenti. »

Articolo 4

Nel protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino, nel testo principale è aggiunto il seguente sesto comma:

« Per i prodotti contemplati dagli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo il Liechtenstein può applicare al suo mercato interno la legislazione svizzera derivante dalla sua unione regionale con la Svizzera parallelamente alla legislazione di attuazione degli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo. Le disposizioni sulla libera circolazione delle merci contenute nel presente accordo o in atti cui è fatto riferimento sono applicabili, per quanto riguarda le esportazioni dal Liechtenstein verso le altre parti contraenti, soltanto ai prodotti conformi agli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo. »

Articolo 5

Gli allegati I, II, IV, VI, VII, IX, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XX e XXI dell'accordo sono modificati come specificato negli allegati da 1 a 13 della presente decisione.

Articolo 6

L'accordo, adeguato dalla presente decisione, entra in vigore per il Liechtenstein alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 7

1. La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1995, a condizione che:

- il trattato del 2 novembre 1994 tra il Liechtenstein e la Svizzera concernente la modifica del trattato del 29 marzo 1923 relativo all'unione del Principato del Liechtenstein al territorio doganale svizzero sia entrato in vigore entro quella data;
- il Liechtenstein abbia depositato entro quella data gli strumenti di ratifica dell'accordo e del protocollo che adegua l'accordo conformemente all'articolo 129, paragrafo 2, terzo comma dell'accordo e all'articolo 22, paragrafo 4 del protocollo di adeguamento;
- siano state effettuate tutte le notifiche al Consiglio SEE ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte entro la data fissata nello stesso, la presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui siano state soddisfatte tali condizioni. Se tuttavia le condizioni sono soddisfatte meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese successivo, la decisione non entra in vigore fino al primo giorno del secondo mese successivo al soddisfacimento delle stesse.

3. Se le condizioni non sono soddisfatte entro il 30 giugno 1995, il Consiglio SEE e il Liechtenstein esaminano la situazione.

Articolo 8

La presente decisione e le dichiarazioni allegate sono pubblicate nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1995.

Per il Consiglio SEE

Il Presidente

A. JUPPÉ

ALLEGATO 1**della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE**

L'allegato I (**QUESTIONI VETERINARIE E FITOSANITARIE**) dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 7/94⁽¹⁾, del 21 marzo 1994, n. 12/94⁽²⁾, del 28 settembre 1994, e nn. 2/95⁽³⁾, 3/95⁽⁴⁾ e 4/95⁽⁵⁾, è modificato come in appresso.

A. Dopo l'introduzione sono inseriti il titolo e i paragrafi nuovi seguenti :

• ADATTAMENTI SETTORIALI

Il Liechtenstein attua le disposizioni del capo I, Questioni veterinarie, anteriormente al 1° gennaio 2000. Il Comitato misto SEE riesamina la situazione nel corso del 1999.

Per i prodotti contemplati nel capo II, Alimenti per animali, e nel capo III, Questioni fitosanitarie, il Liechtenstein può applicare al mercato interno la legislazione svizzera derivante dalla sua unione regionale con la Svizzera, parallelamente alla legislazione di attuazione degli atti cui è fatto riferimento in tali capi. »

B. Capo II. **ALIMENTI PER ANIMALI**

Nella parte introduttiva del capo II, Alimenti per animali, è soppresso il paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 13.
⁽²⁾ GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 39.
⁽³⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 22.
⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 23.
⁽⁵⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 24.

ALLEGATO 2

della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato II (REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, NORME, PROVE E CERTIFICAZIONI) dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 7/94⁽¹⁾, del 21 marzo 1994, nn. da 12/94 a 16/94⁽²⁾, del 28 settembre 1994, nn. da 30/94 a 44/94⁽³⁾, del 15 dicembre 1994, e nn. 5/95⁽⁴⁾, 6/95⁽⁵⁾, 7/95⁽⁶⁾, 8/95⁽⁷⁾ e 9/95⁽⁸⁾, è modificato come in appresso.

A. Nella parte ADATTAMENTI SETTORIALI dopo l'unica frase è aggiunto il comma seguente :

« Per i prodotti contemplati negli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato il Liechtenstein può applicare al mercato interno le regolamentazioni tecniche e norme svizzere derivanti dalla sua unione regionale con la Svizzera, parallelamente alla legislazione di attuazione degli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato. Le disposizioni sulla libera circolazione delle merci contemplate nel presente accordo o in atti cui è fatto riferimento nello stesso sono applicabili alle esportazioni dal Liechtenstein verso le altre Parti contraenti soltanto per i prodotti conformi agli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato. »

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

B. Capo I. VEICOLI A MOTORE

1. Al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio), nell'adattamento b), prima dei termini « 16 per la Norvegia », sono inseriti i termini « FL per il Liechtenstein ».
2. Al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio), nell'adattamento c), prima del termine « Norvegia : ... », è inserito il termine « Liechtenstein : ... ».
3. Al punto 45a (direttiva 91/226/CEE del Consiglio), nell'adattamento, prima dei termini « 16 per la Norvegia », sono inseriti i termini « FL per il Liechtenstein ».
4. Al punto 45c (direttiva 92/22/CEE del Consiglio), nell'adattamento, prima dei termini « 16 per la Norvegia », sono inseriti i termini « FL per il Liechtenstein ».
5. Al punto 45d (direttiva 92/23/CEE del Consiglio), nell'adattamento, prima dei termini « 16 per la Norvegia », sono inseriti i termini « FL per il Liechtenstein ».
6. Al punto 45f (direttiva 92/61/CEE del Consiglio), nell'adattamento, prima dei termini « — 16 per la Norvegia », sono inseriti i termini « — FL per il Liechtenstein ».

C. Capo XII. PRODOTTI ALIMENTARI

1. Nel testo del « Capo XII. Prodotti alimentari », è inserito il seguente adattamento :

« Il Liechtenstein si conforma anteriormente al 1° gennaio 2000 alle disposizioni degli atti cui è fatto riferimento nel presente capo. Tuttavia il Liechtenstein fa tutto il possibile per conformarsi alle disposizioni degli atti in parola anteriormente al 1° gennaio 1997. In caso contrario il Comitato misto SEE riesamina la situazione. »

D. Capo XIX. DISPOSIZIONI GENERALI NEL SETTORE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

1. Al punto 1 (direttiva 83/189/CEE del Consiglio), nell'adattamento g), il riferimento a « SNV (Liechtenstein) », compreso l'indirizzo, è sostituito dal testo seguente :

« TPMN (Liechtenstein)
Liechtensteinische Technische Prüf-, Mess- und Normenstelle
Kirchstr. 7
FL-9490 Vaduz »

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 39 e GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pagg. da 64 a 67.

⁽³⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1994, pagg. da 1 a 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 29.

ALLEGATO 3

della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato IV (ENERGIA) dell'accordo SEE, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94⁽¹⁾ del 21 marzo 1994, è modificato come in appresso.

Al punto 3 bis (decisione 77/190/CEE della Commissione) l'appendice 3 della decisione è integrata dalle tabelle 4, 5 e 6, come in appresso.

« Tabella 4

ad APPENDICE A

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Liechtenstein	
I. Carburanti destinati al trasporto su strada	
1	Superbenzin
2	Bleifrei 95
3	
4	Dieseltreibstoff
II. Combustibili destinati al riscaldamento domestico	
5	
6	Heizöl extra leicht
7	
III. Combustibili ad uso industriale	
8	(^(*))
9	(^(*))

(^(*)) Non applicabile.

(⁽¹⁾) GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 50.

Tabella 5

ad APPENDICE B

SPECIFICAZIONI DEI CARBURANTI

	Liechtenstein	
a) Benzina super		
peso specifico (15 °C)	0,725 — 0,780	
n. ottano ROZ	min. 98,0	
MOZ	min. 88,0	
PCI (kcal/kg)	—	
tenore piombo (g/l)	max. 0,15	
b) Eurosuper 95		
peso specifico (15 °C)	0,725 — 0,780	
n. ottano ROZ	min. 95,0	
MOZ	min. 85,0	
PCI (kcal/kg)	—	
tenore piombo (g/l)	max. 0,013	
c) Benzina auto normale senza piombo		
peso specifico (15 °C)		
n. ottano ROZ		
MOZ		
PCI (kcal/kg)		
tenore piombo (g/l)		
	Tipo estivo	Tipo invernale
d) Gasolio autotrazione		
peso specifico (15 °C)	0,820 — 0,860	0,800 — 0,845
n. cetano	min. 49	min. 47
PCI (kcal/kg)	—	—
tenore zolfo (%)	max. 0,05	max. 0,05

Tabella 6

ad APPENDICE C

SPECIFICAZIONI DEI COMBUSTIBILI

	Liechtenstein
a) Combustibili destinati al riscaldamento domestico	
<i>Tipo gasolio</i>	
peso specifico (15 °C)	—
PCI (kcal/kg)	—
tenore zolfo (%)	—
punto di scorrimento (°C)	—
<i>Tipo di olio combustibile fluido</i>	
peso specifico (15 °C)	max. 0,815 — 0,860
PCI (kcal/kg)	min. 10 000
tenore zolfo (%)	max. 0,20
punto di scorrimento (°C)	-9,0
<i>Tipo petrolio</i>	
peso specifico (15 °C)	—
PCI (kcal/kg)	—
b) Combustibili a uso industriale	
<i>ad alto tenore di zolfo</i>	
peso specifico (15 °C)	—
PCI (kcal/kg)	—
tenore zolfo (%)	—
<i>a basso tenore di zolfo</i>	
peso specifico (15 °C)	—
PCI (kcal/kg)	—
tenore zolfo (%)	—

ALLEGATO 4

della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato VI (SICUREZZA SOCIALE) dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 7/95⁽¹⁾ del 21 marzo 1994 e n. 24/94⁽²⁾ del 2 dicembre 1994, è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. Al 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] sono inseriti gli adattamenti in appresso.

a) Nell'adattamento j. bis):

« P. LIECHTENSTEIN

Nulla. »

b) Nell'adattamento j. ter):

« P. LIECHTENSTEIN

a) Assegni per i vedovi (legge sulla concessione di assegni ai vedovi, del 25 novembre 1981).

b) Assegni per i ciechi (legge sulla concessione di assegni ai ciechi, del 17 dicembre 1970).

c) Assegni di maternità (legge sulla concessione di assegni di maternità, del 25 novembre 1981).

d) Prestazioni integrative del regime previdenziale in materia di anzianità, reversibilità e invalidità (legge relativa alle prestazioni integrative del regime previdenziale in materia di anzianità, reversibilità e invalidità del 10 dicembre 1965, modificata il 12 novembre 1992).

e) Assegni per gli indigenti (legge relativa alle prestazioni integrative del regime previdenziale in materia di anzianità, reversibilità e invalidità, del 10 dicembre 1965, modificata il 12 novembre 1992). »

c) Nell'adattamento m):

« P. LIECHTENSTEIN

Nulla. »

d) Nell'adattamento m bis):

« P. LIECHTENSTEIN

Nulla. »

e) Nell'adattamento m ter):

« P. LIECHTENSTEIN

Tutte le richieste di pensioni ordinarie dei regimi previdenziali in materia di anzianità, reversibilità e invalidità nonché di pensioni di anzianità, reversibilità e invalidità del regime di pensione integrativo, sempreché i regolamenti della relativa cassa pensioni non prevedano disposizioni in materia di riduzione. »

f) Nell'adattamento n), alla voce « P. LIECHTENSTEIN »:

i) il testo attuale è preceduto dal numero « 1. »;

ii) è aggiunto all'adattamento il seguente testo:

« 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento, le prestazioni acquisite ("Freizügigkeitsleistung") ai sensi della legge sulle prestazioni previdenziali integrative del 20 ottobre 1987 saranno versate, a sua richiesta, al lavoratore subordinato o autonomo non più soggetto alla legislazione del Liechtenstein conformemente al disposto del titolo II del regolamento, chelasci definitivamente lo spazio economico del Liechtenstein e della Svizzera anteriormente al 1° gennaio 1998 e faccia valere anteriormente a tale data il suo diritto alle prestazioni versate. »

2. Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] sono inseriti gli adattamenti seguenti:

a) Nell'adattamento d bis):

« 81. AUSTRIA — LIECHTENSTEIN

Nulla.

97. FINLANDIA — LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 55.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 83.

112. ISLANDA — LIECHTENSTEIN
Senza oggetto.
115. LIECHTENSTEIN — BELGIO
Senza oggetto.
116. LIECHTENSTEIN — DANIMARCA
Senza oggetto.
117. LIECHTENSTEIN — GERMANIA
Nulla.
118. LIECHTENSTEIN — SPAGNA
Senza oggetto.
119. LIECHTENSTEIN — FRANCIA
Senza oggetto.
120. LIECHTENSTEIN — GRECIA
Senza oggetto.
121. LIECHTENSTEIN — IRLANDA
Senza oggetto.
122. LIECHTENSTEIN — ITALIA
Nulla.
123. LIECHTENSTEIN — LUSSEMBURGO
Senza oggetto.
124. LIECHTENSTEIN — PAESI BASSI
Senza oggetto.
125. LIECHTENSTEIN — PORTOGALLO
Senza oggetto.
126. LIECHTENSTEIN — REGNO UNITO
Senza oggetto.
127. LIECHTENSTEIN — NORVEGIA
Senza oggetto.
128. LIECHTENSTEIN — SVEZIA
Senza oggetto. »

b) Nell'adattamento f bis):

- Austria e Liechtenstein
Finlandia e Liechtenstein
Islanda e Liechtenstein
Liechtenstein e Belgio
Liechtenstein e Germania
Liechtenstein e Spagna
Liechtenstein e Francia
Liechtenstein e Irlanda
Liechtenstein e Lussemburgo
Liechtenstein e Paesi Bassi
Liechtenstein e Regno Unito
Liechtenstein e Norvegia
Liechtenstein e Svezia ».

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

3. Al punto 42. quater (Decisione n. 150) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

• P. LIECHTENSTEIN

1. Per le prestazioni familiari:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa di compensazione del Liechtenstein per le famiglie)
2. Per le pensioni di orfano:
Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione del Liechtenstein per anziani e superstiti). »

ALLEGATO 5

della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato VII (RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI) dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 5/94⁽¹⁾, dell'8 febbraio 1994, n. 7/94⁽²⁾, del 21 marzo 1994, e n. 25/94⁽³⁾, del 2 dicembre 1994, è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

A. Rubrica A. *Sistema generale*

1. Nell'adattamento del punto 1 (direttiva 89/48/CEE del Consiglio), nei primi due commi, tra le parole « Islanda » e « Norvegia » è inserita la parola « Liechtenstein ».
2. Al punto 1 bis (direttiva 92/51/CEE del Consiglio), adattamento b), lettera d) relativa alla rubrica « 4. Settore tecnico », è aggiunto il testo seguente :

« *In Liechtenstein*

corsi di formazione per :

— esperto fiduciario ("Treuänder")

Durata, livello e requisiti

La formazione è basata su nove anni di scuola dell'obbligo e — in mancanza di diploma di maturità — un apprendistato commerciale di tre anni comprendente un tirocinio pratico in un'impresa, mentre le necessarie conoscenze teoriche e l'istruzione generale sono fornite da una scuola professionale ; al termine si sostiene l'esame di Stato (diploma nazionale di idoneità di impiegato commerciale).

Dopo tre anni di esperienza pratica in un'impresa, combinata con un'ulteriore formazione teorica di quattro anni, che si può seguire contemporaneamente, si può sostenere l'esame di Stato che dà il summenzionato titolo professionale ("Treuändler").

In genere la durata complessiva della formazione varia dai 16 ai 19 anni.

Regolamentazione

La professione è disciplinata dalla normativa nazionale. Ogni candidato è libero di scegliere le modalità di preparazione all'esame (scuole professionali, scuole private, insegnamento a distanza).

— esperto di verifiche contabili ("Wirtschaftsprüfer")

Durata, livello e requisiti

La formazione è basata su nove anni di scuola dell'obbligo, cui fa seguito un apprendistato commerciale di tre anni comprendente un tirocinio pratico in un'impresa, mentre le necessarie conoscenze teoriche e l'istruzione generale sono fornite da una scuola professionale.

Dopo altri tre anni di esperienza pratica in un'impresa e un'ulteriore formazione teorica di cinque anni, che può essere seguita contemporaneamente come insegnamento a distanza, si può sostenere l'esame di Stato, che dà il summenzionato titolo professionale ("Wirtschaftsprüfer").

La durata complessiva della formazione varia dai 17 ai 18 anni. I candidati che hanno acquisito l'esperienza pratica all'estero devono soltanto comprovare un'esperienza professionale di un ulteriore anno nel Liechtenstein.

Regolamentazione

La professione è disciplinata dalla normativa nazionale. »

B. Rubrica D. *Architettura*

1. Al punto 18 (direttiva 85/384/CEE del Consiglio), nell'adattamento o) relativo al Liechtenstein, il trattino è sostituito dal testo seguente :
 - « — i diplomi rilasciati dalla "Fachhochschule" [(Dipl.-Arch. (FH))]; ».

⁽¹⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1994, pag. 71.

⁽²⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 67.

⁽³⁾ GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 84.

ALLEGATO 6

della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato IX (SERVIZI FINANZIARI) dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 7/94 ⁽¹⁾ del 21 marzo 1994 e nn. 17/94, 18/94 e 19/94 ⁽²⁾ del 28 ottobre 1994, è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

A. Capo I. Assicurazioni

1. Al punto 7 bis (direttiva 92/49/CEE del Consiglio) è aggiunto il nuovo adattamento seguente :
 - « c) Il Liechtenstein può rinviare fino al 1° gennaio 1996 l'applicazione della presente direttiva all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Comitato misto SEE riesamina la situazione nel corso del 1995. »
2. Al punto 12 ter (direttiva 91/674/CEE del Consiglio) è aggiunto il nuovo adattamento seguente :
 - « d) Il Liechtenstein adotta le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1997. »

B. Capo II. Banche e altri enti creditizi

1. Al punto 20 (direttiva 92/30/CEE del Consiglio), nell'adattamento b), prima dei termini « la Norvegia » sono inseriti i termini « il Liechtenstein, ».
2. Al punto 21 (direttiva 86/635/CEE del Consiglio), la data « 1° gennaio 1996 » nell'adattamento è sostituita, per quanto riguarda il Liechtenstein, da « 1° gennaio 1997 ».

C. Capo III. Borsa e valori mobiliari

1. Ai punti 27 (direttiva 88/627/CEE del Consiglio), 28 (direttiva 89/298/CEE del Consiglio) e 29 (direttiva 89/592/CEE del Consiglio), negli adattamenti concernenti i periodi di transizione, i termini « e il Liechtenstein » sono soppressi ed è inserita la nuova seconda frase seguente :
 - « Il Liechtenstein attua le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1996. »

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 72.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pagg. 69, 70 e 71.

*ALLEGATO 7***della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE**

L'Allegato XII (LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. Al punto 1 (direttiva 88/361/CEE del Consiglio), nell'adattamento d):

- a) al terzo trattino, prima dei termini « il Liechtenstein », sono inseriti i termini « fino al 1° gennaio 1997 per ». Inoltre alla fine del trattino è aggiunta la seguente frase:
« Il Comitato misto SEE riesamina la situazione, per quanto riguarda il Liechtenstein, alla fine del periodo di transizione. » ;
 - b) al quarto trattino, la data « 1° gennaio 1998 », è sostituita, per quanto riguarda il Liechtenstein, da « 1° gennaio 1999 ». Inoltre alla fine del trattino è aggiunta la seguente frase:
« Il Comitato misto SEE riesamina la situazione, per quanto riguarda il Liechtenstein, alla fine del periodo di transizione. »
-

ALLEGATO 8

della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato XIII (TRASPORTI) dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 7/94⁽¹⁾, del 21 marzo 1994, nn. 20/94⁽²⁾, e 21/94⁽³⁾, del 28 ottobre 1994, è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

A. Capo I. TRASPORTI INTERNI

1. Al punto 13 (direttiva 92/106/CEE del Consiglio), nell'adattamento, fra il trattino riguardante l'Islanda e quello riguardante la Norvegia è aggiunto il seguente nuovo trattino :
 - « — Liechtenstein : Motorfahrzeugsteuer ».

B. Capo II. TRASPORTI SU STRADA

1. Al punto 18 bis (direttiva 93/89/CEE del Consiglio), nell'adattamento b), fra il trattino riguardante l'Islanda e quello riguardante la Norvegia è aggiunto il seguente nuovo trattino :
 - « — Liechtenstein : Motorfahrzeugsteuer ».
2. Al punto 24 bis (direttiva 91/439/CEE del Consiglio), nell'adattamento b), tra i termini « IS (Islanda) » e « N (Norvegia) » sono inseriti i termini « FL (Liechtenstein) ».
3. Al punto 26 bis [regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio]:
 - a) negli adattamenti e), f) e g) dove sono elencati i paesi, tra i termini « all'Islanda », « alla Norvegia » [lettera e)] e « dall'Islanda », « dalla Norvegia » [lettere f) e g)] sono inseriti rispettivamente i termini « al Liechtenstein » e « dal Liechtenstein »;
 - b) il modello delle licenze, corrispondente all'allegato I del regolamento, cui è fatto riferimento nell'adattamento g), è modificato come in appresso :
 - i) nel testo della licenza dove sono elencati i paesi, tra i termini « dell'Islanda » e « della Norvegia » sono inseriti i termini « del Liechtenstein »;
 - ii) nella nota in calce (1) tra i termini « IS (Islanda) » e « N (Norvegia) » sono inseriti i termini « FL (Liechtenstein) ».
4. Nel punto 26 quater [regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio]:
 - a) dove sono elencati i paesi, nell'adattamento b), primo e secondo comma, nell'adattamento f), primo comma, secondo trattino, nonché negli adattamenti h), i) e j), tra i termini « Islanda » e « Norvegia » è inserito il termine « Liechtenstein » con gli articoli e le preposizioni pertinenti ;
 - b) nell'adattamento b), nella prima tabella :
 - tra Islanda e Norvegia è inserito il testo seguente :

	1994	1995	1996	1997	1° gennaio 1998 — 30 giugno 1998
« Liechtenstein »	—	33	43	56	37 »

— nel comma successivo alla tabella è aggiunta la seguente frase :

« Per quanto riguarda il Liechtenstein, il contingente per il 1995 è pari a un dodicesimo del contingente totale annuale per il 1995 moltiplicato per il numero dei mesi di calendario rimanenti nel 1995 a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo SEE per tale paese. »;

- c) i modelli dei documenti, corrispondenti agli allegati da I a IV del regolamento, cui è fatto riferimento nell'adattamento j), sono modificati come in appresso :
 - i) nella prima pagina dell'allegato I :
 - nel titolo dell'autorizzazione, tra i termini « Islanda » e « Norvegia » è inserito il termine « Liechtenstein »
 - nella nota in calce (1), tra i termini « IS (Islanda) » e « N (Norvegia) » sono inseriti i termini « FL (Liechtenstein) »;

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 78.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 72.

⁽³⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 73.

- ii) nella prima pagina dell'allegato II :
 - nel titolo dell'autorizzazione, tra i termini « Islanda » e « Norvegia » è inserito il termine « Liechtenstein » ,
 - nella nota in calce (1), tra i termini « IS (Islanda) » e « N (Norvegia) » sono inseriti i termini « FL (Liechtenstein) » ;
 - iii) nella prima pagina dell'allegato III :
 - nella nota in calce (1), tra i termini « IS (Islanda) » e « N (Norvegia) » sono inseriti i termini « FL (Liechtenstein) » ;
 - iv) nell'allegato III, colonna 6 delle note esplicative, tra Islanda e Norvegia è inserito il testo seguente :
 - « — Liechtenstein : FL » ;
 - v) nell'allegato IV :
 - nel titolo, tra i termini « ISLANDESI » e « NORVEGESI » sono inseriti i termini « DEL LIECHTENSTEIN » ;
 - nella tabella, tra « IS » e « N » è inserito « FL » .
5. Nel punto 33 [regolamento (CEE) n. 1839/92 della Commissione]:
- a) negli adattamenti a), b) e c), dove sono elencati i paesi, tra i termini « Islanda » e « Norvegia » è inserito il termine « Liechtenstein » con gli articoli e le preposizioni pertinenti ;
 - b) i modelli di documenti, corrispondenti agli allegati I bis, III, IV e V del regolamento, cui è fatto riferimento nell'adattamento c), secondo trattino sono modificati come in appresso :
 - i) nella prima pagina rispettivamente dell'allegato I bis, dell'allegato IV e dell'allegato V :
 - nella nota in calce (1) tra i termini « Islanda (IS) » e « Norvegia (N) » sono inseriti i termini « Liechtenstein (FL) » ,
 - nella nota in calce (*) tra i termini « Islanda » e « Norvegia » è inserito il termine « Liechtenstein » ;
 - ii) nella prima pagina dell'allegato III :
 - nella nota in calce (**) tra i termini « Islanda » e « Norvegia » è inserito il termine « Liechtenstein » .
6. Nel punto 33 bis [regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio]:
- a) negli adattamenti c), d) e e), dove sono elencati i paesi, tra i termini « Islanda » e « Norvegia », è inserito il termine « Liechtenstein » con gli articoli e le preposizioni pertinenti ;
 - b) i modelli di documenti, corrispondenti agli allegati I, II e III del regolamento, cui è fatto riferimento nell'adattamento c), seconda terza frase sono modificati come in appresso :
 - i) nella prima pagina rispettivamente dell'allegato I e dell'allegato II :
 - nella nota in calce (1) degli allegati I e II e nella nota in calce (3) dell'allegato I, tra i termini « Islanda (IS) » e « Norvegia (N) » sono inseriti i termini « Liechtenstein (FL) »
 - nella nota in calce (*) tra i termini « Islanda » e « Norvegia » è inserito il termine « Liechtenstein » ;
 - ii) nell'allegato III :
 - nella tabella tra « IS » e « N » è inserito « FL » .

D. Capo VI. AVIAZIONE CIVILE

1. Tra il titolo « VI. AVIAZIONE CIVILE » e il sottotitolo « i) Regole di concorrenza » è inserito il testo seguente :
 - « Il Liechtenstein attua le disposizioni degli atti cui è fatto riferimento ai punti da ii) a vi) qui sotto a decorrere dal 1° gennaio 2000, fatto salvo il riesame da parte del comitato misto SEE nel corso del 1999. »

ALLEGATO 9

della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato XVI (APPALTI) dell'accordo SEE, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94⁽¹⁾, del 21 marzo 1994, è modificato come in appresso.

A. ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. Al punto 1 (direttiva 71/304/CEE del Consiglio) nell'adattamento b), la data « 1° gennaio 1995 » è sostituita da « 1° gennaio 1996 ».
2. Al punto 2 (direttiva 93/37/CEE del Consiglio):
 - a) nell'adattamento d), dopo il terzo trattino, è inserito il seguente nuovo trattino:
« — per il Liechtenstein, "Handelsregister", "Gewerberegister" ; » ;
 - b) è aggiunto il nuovo adattamento seguente:
« g) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore anteriormente al 1° gennaio 1996. Durante il suddetto periodo di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra il Liechtenstein e le altre Parti contraenti. »
3. Al punto 3 (direttiva 93/36/CEE del Consiglio):
 - a) nell'adattamento e), dopo il terzo trattino, è inserito il nuovo trattino seguente:
« — nel Liechtenstein, "Handelsregister", "Gewerberegister" ; » ;
 - b) è aggiunto il nuovo adattamento seguente:
« h) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore anteriormente al 1° gennaio 1996. Durante il suddetto periodo di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra il Liechtenstein e le altre parti contraenti. »
4. Al punto 4 (direttiva 93/38/CEE del Consiglio):
 - a) all'inizio dell'adattamento a), è aggiunta la nuova frase seguente:
« Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore anteriormente al 1° gennaio 1996 ; » ;
 - b) l'ultimo comma dell'adattamento a) è sostituito dal testo seguente:
« Durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre parti contraenti ; » .
5. Alla fine del punto 4 bis (decisione 93/327/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:
« Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla decisione entrano in vigore anteriormente al 1° gennaio 1996. Durante il suddetto periodo di transizione l'applicazione della decisione è reciprocamente sospesa fra il Liechtenstein e le altre parti contraenti. »
6. Al punto 5 (direttiva 89/665/CEE del Consiglio), nell'adattamento a), la data « 1° gennaio 1995 » è sostituita da « 1° gennaio 1996 ».
7. Al punto 5 bis (direttiva 92/13/CEE del Consiglio), l'adattamento a) è sostituito dal testo seguente:
« a) Per il Liechtenstein e la Norvegia, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore contemporaneamente alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, in conformità dell'allegato XVI dell'accordo SEE. Durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre parti contraenti. »

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 134.

8. Al punto 5 ter (direttiva 92/50/CEE del Consiglio):
- a) nell'adattamento b), dopo il terzo trattino, è aggiunto il trattino seguente:
« — nel Liechtenstein, "Handelsregister", "Gewerberegister"; »;
 - b) è aggiunto il nuovo adattamento seguente:
 - c) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore anteriormente al 1° gennaio 1996. Durante il suddetto periodo di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra il Liechtenstein e le altre parti contraenti. »
9. Al punto 6 [regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 del Consiglio], nell'adattamento a), la data « 1° gennaio 1995 » è sostituita da « 1° gennaio 1996 ».
- B. Appendice 14: AUTORITÀ NAZIONALI ALLE QUALI SI POSSONO PRESENTARE RICHIESTE DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO
1. Nell'appendice 14, prima della voce « NORVEGIA », è aggiunta la seguente nuova voce:
« LIECHTENSTEIN
Amt für Volkswirtschaft (Ufficio per l'economia nazionale) ».

ALLEGATO 10

della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato XVII (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 7/94 ⁽¹⁾, del 21 marzo 1994, e n. 10/95 ⁽²⁾, è modificato come in appresso.

1. Al punto 6 [regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio] è aggiunto il seguente nuovo adattamento:
- d) Inoltre si applica la disposizione seguente:
Considerata l'unione in materia di brevetti fra il Liechtenstein e la Svizzera, il Liechtenstein non rilascia alcun certificato protettivo complementare per i medicinali, come stabilito dal presente regolamento. »

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 138.

⁽²⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 30.

*ALLEGATO 11***della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE**

L'allegato XVIII (**SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO, DIRITTO DEL LAVORO E PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE**) dell'accordo SEE, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94⁽¹⁾, del 21 marzo 1994, è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

Parità di trattamento fra uomini e donne

1. Al punto 18 (direttiva 76/207/CEE del Consiglio), il testo dell'adattamento è sostituito dal testo seguente :
« Il Liechtenstein attua le misure necessarie per ottemperare alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1996. »

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 140.

ALLEGATO 12

della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato XX (AMBIENTE) dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 7/94 ⁽¹⁾, del 21 marzo 1994, e nn. 22/94 ⁽²⁾ e 23/94 ⁽³⁾, del 28 ottobre 1994, è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

A. Capo I. *Argomenti di carattere generale*

1. Al punto 2 bis (direttiva 91/692/CEE del Consiglio), all'adattamento è aggiunta la seguente frase:
« Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1996. »

B. Capo IV. *Prodotti chimici, rischi industriali e biotecnologia*

1. Al punto 24 (direttiva 90/219/CEE del Consiglio), nell'adattamento, i termini « Il Liechtenstein » sono soppressi ed è aggiunta all'adattamento la seguente frase:
« Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1° luglio 1996. »
2. Al punto 24 bis (decisione 91/448/CEE) è aggiunta all'adattamento la seguente frase:
« Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alla decisione a decorrere dal 1° luglio 1996. »
3. Al punto 25 (direttiva 90/220/CEE del Consiglio), nell'adattamento a), i termini « Il Liechtenstein » sono soppressi ed è aggiunta all'adattamento la seguente frase:
« Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1° luglio 1996. »
4. Al punto 25 bis (decisione 91/596/CEE del Consiglio) è aggiunta la seguente frase all'adattamento b):
« Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alla decisione a decorrere dal 1° luglio 1996. »
5. Al punto 25 ter (decisione 92/146/CEE della Commissione) è aggiunta all'adattamento la seguente frase:
« Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alla decisione a decorrere dal 1° luglio 1996. »

C. Capo V. *Rifiuti*

1. Al punto 32 quater [regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio] è aggiunto all'adattamento il nuovo comma seguente:
« Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni degli articoli 2, 40, 41 e 42 del regolamento a decorrere dal 1° gennaio 1996. »

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 143.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 74.

⁽³⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 76.

ALLEGATO 13

della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato XXI (STATISTICHE) dell'accordo SEE, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94⁽¹⁾, del 21 marzo 1994, è modificato come in appresso.

A. *Statistiche delle imprese*

1. Al punto 1 (direttiva 64/475/CEE del Consiglio):
 - a) è inserito il seguente nuovo adattamento:
 - « b) La direttiva non si applica al Liechtenstein ; » ;
 - b) nell'adattamento d) è soppresso il termine « Liechtenstein ».
2. Al punto 3 (direttiva 72/221/CEE del Consiglio):
 - a) è inserito il seguente nuovo adattamento:
 - « b) La direttiva non si applica al Liechtenstein ; » ;
 - b) nell'adattamento d) è soppresso il termine « Liechtenstein » ;
 - c) l'adattamento e) è soppresso.
3. Al punto 4 ter [regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio] è inserito il seguente nuovo adattamento :
 - « c) Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per ottemperare al regolamento anteriormente al 1° gennaio 1997. Al termine di questo periodo di transizione il Comitato misto SEE procede a un riesame, tenendo debitamente conto della situazione specifica del Liechtenstein per quanto riguarda il suo sistema statistico. »

B. *Statistiche dei trasporti*

1. Al punto 5 (direttiva 78/546/CEE del Consiglio) è inserito il seguente nuovo adattamento :
 - « a) Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per ottemperare alla direttiva anteriormente al 1° gennaio 1999. Al termine di questo periodo di transizione il Comitato misto SEE procede ad un riesame, tenendo debitamente conto della situazione specifica del Liechtenstein per quanto riguarda il suo sistema statistico. »
2. Al punto 7 bis (decisione 93/704/CE del Consiglio) è inserito il seguente nuovo adattamento :
 - « c) Per il Liechtenstein i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1 sono comunicati per la prima volta anteriormente al 1° aprile 1996 per l'anno 1995. »

C. *Statistiche del commercio estero e intracomunitario*

1. Tra il titolo della rubrica « *Statistiche del commercio estero e intracomunitario* » ed il punto 8 [regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio] è inserito il seguente testo :
 - « Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni degli atti cui è fatto riferimento nella presente rubrica, anteriormente al 1° gennaio 1999. Al termine di questo periodo di transizione il Comitato misto SEE procede a un riesame , tenendo debitamente conto della situazione specifica del Liechtenstein per quanto riguarda il suo sistema statistico. »

D. *Statistiche demografiche e sociali*

1. Al punto 18 bis [regolamento (CEE) n. 3711/91 del Consiglio] è inserito il seguente nuovo adattamento :
 - « f) Il regolamento non si applica al Liechtenstein. »

E. *Nomenclature*

1. Al punto 20 [regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio], al termine dell'adattamento è aggiunta la seguente frase :
 - « Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per ottemperare al regolamento a decorrere dal 1° gennaio 1996. »

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 146.

2. Al punto 20 bis [regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio]:

- a) nell'adattamento c), dopo il termine « Islanda ; » è inserito il seguente testo :
« "Gemeinde" nel Liechtenstein ; » ;
- b) è aggiunto il seguente nuovo adattamento :
« d) Per il Liechtenstein il periodo transitorio di cui all'articolo 4, paragrafo 2 termina il 31 dicembre 1997. »

F. Statistiche dell'agricoltura

1. Al punto 23 [regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio] è inserito il seguente nuovo adattamento :

- « f) Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per ottemperare al regolamento anteriormente al 1° gennaio 1997. Al termine di questo periodo di transizione il Comitato misto SEE procede a un riesame, tenendo debitamente conto della situazione specifica del Liechtenstein per quanto riguarda il suo sistema statistico. »

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SEE**sull'applicazione del protocollo 4 a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo SEE per il Liechtenstein**

1. Le autorità doganali della Svizzera possono rilasciare certificati di circolazione delle merci EUR 1 conformemente alle disposizioni del protocollo 4 dell'accordo SEE per quanto riguarda le merci originarie del SEE ai sensi del suddetto protocollo che sono state esportate dal Liechtenstein in Svizzera e che sono riesportate in una parte contraente dell'accordo SEE diversa dal Liechtenstein.
 2. Il termine « esportare » impiegato nel protocollo 4 dell'accordo SEE può anche applicarsi agli esportatori in Svizzera per quanto riguarda le merci originarie del SEE ai sensi del suddetto protocollo che sono state esportate dal Liechtenstein in Svizzera e che sono riesportate in una Parte contraente dell'accordo SEE diversa dal Liechtenstein. Gli esportatori svizzeri possono emettere una dichiarazione su fattura conformemente all'articolo 21 del protocollo se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE e soddisfano gli altri requisiti del protocollo.
 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano unicamente a condizione che il rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR 1, l'autorizzazione degli esportatori autorizzati, il controllo delle prove d'origine e l'applicazione delle disposizioni relative alle sanzioni avvengano ad opera delle autorità competenti conformemente alle disposizioni di cui al protocollo 4. Nell'eventualità di una controversia con le autorità svizzere, che non possa essere risolta, dette autorità possono formulare osservazioni scritte perché siano esaminate dal Comitato misto SEE. In tali casi il Comitato ha la facoltà di invitare queste autorità a comparire per esporre oralmente le loro osservazioni.
-

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SEE
sulla procedura di transito attraverso la Svizzera

Il Consiglio SEE prende atto delle specifiche modalità di applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda i dazi riscossi alla frontiera svizzera sulle merci oggetto dell'accordo SEE ma escluse dall'accordo di libero scambio Svizzera-CEE del 1972 (ALS).

Qualora l'importazione di tali merci sia effettuata dalle autorità doganali svizzere non specificamente incaricate dello sdoganamento SEE per il Liechtenstein, l'importatore può avvalersi di una delle seguenti opzioni :

- i) il pagamento di dazi, riscossi ai sensi dell'ALS Svizzera-CEE e rimborsati dall'ufficio doganale del Liechtenstein ; oppure
- ii) la convenzione relativa ad un regime comune di transito (articolo 20.2).

Le summenzionate opzioni per l'importatore del Liechtenstein sono state confermate dalle autorità doganali svizzere con lettera in data 25 novembre 1994.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SEE
sulla libera circolazione delle persone

Il Consiglio SEE rammenta che le parti contraenti dell'accordo SEE si sono impegnate a rivedere, al termine del periodo di transizione di cui al protocollo 15 dell'accordo, le disposizioni transitorie ivi previste, tenendo debitamente conto della situazione geografica specifica del Liechtenstein.

Il Consiglio SEE riconosce che il Liechtenstein ha una superficie abitabile molto ridotta, a carattere rurale, e che la percentuale di cittadini stranieri ivi residenti o esercitanti un'attività, è particolarmente elevata. Riconosce inoltre che per il Liechtenstein la preservazione dell'identità nazionale costituisce un elemento di interesse vitale.

Il Consiglio SEE conviene che, nel contesto del riesame delle disposizioni transitorie previste dall'accordo, siano presi in considerazione gli elementi che, conformemente alla dichiarazione del Governo del Liechtenstein relativa alla particolare situazione del paese, possono giustificare l'adozione, da parte di questo Stato, di misure di salvaguardia conformemente all'articolo 112 dell'accordo SEE, vale a dire uno straordinario aumento del numero di cittadini degli Stati membri della Comunità o di altri Stati AELS (EFTA), ovvero del numero totale di posti di lavoro nell'economia del paese, rispetto alla popolazione residente. Sono inoltre prese in considerazione le eventuali ripercussioni dell'entrata in vigore tardiva dell'accordo SEE nei confronti del Liechtenstein. Le parti contraenti si adoperano peraltro, in caso di difficoltà, per trovare una soluzione che consenta al Liechtenstein di evitare di ricorrere a misure di salvaguardia. Resta inteso che un trattamento analogo deve essere garantito ai cittadini degli Stati parti contraenti dell'accordo SEE e che all'atto del suddetto riesame verrà preso in considerazione solo l'aumento del numero di cittadini di detti Stati.

Infine il Consiglio SEE rammenta che, conformemente all'articolo 5 dell'accordo SEE, il Liechtenstein può, in qualsiasi momento, sollevare una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SEE
sul protocollo 18

Il Consiglio SEE prende atto che il Liechtenstein adempirà i propri obblighi conformemente alle disposizioni del protocollo 18 nell'ambito della sua unione monetaria con la Svizzera.

Qualora l'autorità monetaria responsabile per il Liechtenstein prenda misure conformemente all'articolo 43 dell'accordo, il Liechtenstein ne informa gli altri Stati AELS (EFTA) ed il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) al più tardi alla data di entrata in vigore di tali misure.

Il Liechtenstein si adopera per comunicare preventivamente tali misure agli altri Stati AELS (EFTA) ed al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) nella misura del possibile.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SEE**sulla partecipazione finanziaria del Liechtenstein relativa alla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

Il Consiglio SEE prende atto dell'intenzione del Liechtenstein di partecipare a programmi quadro, progetti o altre azioni dell'UE nei settori specifici al di fuori delle quattro libertà a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo SEE per il Liechtenstein. Di conseguenza il Liechtenstein contribuirà, conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, ai relativi bilanci di detti programmi, progetti o azioni, a decorrere dal 1° gennaio 1995. I contributi del Liechtenstein per il 1995 saranno versati dopo che l'accordo SEE sarà entrato in vigore per il Liechtenstein. Dal 1° gennaio 1995 fino alla data di entrata in vigore dell'accordo per il Liechtenstein quest'ultimo può partecipare ai programmi, progetti o azioni elencati nel protocollo 31 in qualità di osservatore.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SEE**sul commercio nei settori non armonizzati**

Il Consiglio SEE conferma che, per i prodotti che, all'interno del SEE, vengono immessi per la prima volta sul mercato nel territorio del Liechtenstein, resta inteso che il principio « Cassis de Dijon » si applica, nel commercio tra il Liechtenstein e le altre Parti contraenti dell'accordo SEE, soltanto ai prodotti originari del SEE.

Il Comitato misto SEE riesamina la situazione un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE per il Liechtenstein.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SEE

sui cittadini del principato del Liechtenstein in possesso di diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni conferiti in un paese terzo

Prendendo atto che l'«acquis» comunitario contenuto nell'allegato VII dell'accordo SEE, adattato ai fini del SEE, si riferisce soltanto ai diplomi, certificati e altri titoli conferiti principalmente nelle parti contraenti;

solleciti tuttavia di tener conto della particolare situazione dei cittadini del Principato del Liechtenstein che hanno compiuto i loro studi in un paese terzo poiché nel Liechtenstein stesso vi sono limitate possibilità di istruzione superiore;

prendendo inoltre atto del fatto che il Liechtenstein ha concluso accordi con numerosi istituti di istruzione in paesi terzi, che comportano l'obbligo di fornire un contributo finanziario a detti istituti;

le parti contraenti raccomandano che i governi interessati consentano ai cittadini del Principato del Liechtenstein in possesso di diplomi di studio contemplati dall'«acquis» di avviare e di proseguire le attività in questione all'interno dello Spazio economico europeo riconoscendo detti diplomi, ed in particolare quelli conseguiti in istituti ai quali il Liechtenstein fornisce un contributo finanziario, nei rispettivi territori.

Su richiesta, il Comitato misto SEE riesamina la situazione.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SEE
sulla fornitura, da parte del Liechtenstein al Comitato misto SEE, di taluni dati relativi
alla libera circolazione delle merci

Il Consiglio SEE prende atto che il Liechtenstein intende fornire al Comitato misto SEE, su base semestrale, dati relativi al suo commercio con le altre parti contraenti.

Il Comitato misto SEE rispetterà la riservatezza di questi dati statistici che sono trasmessi dal Liechtenstein per consentire al Comitato stesso di controllare il buon funzionamento dell'accordo.
